SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 120

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 gennaio al 4 febbraio 1991)

INDICE

ALBERICI, CALLARI GALLI: sulla tragedia avvenuta il 6 dicembre 1990 quando un aereo militare è precipitato sulla sede distaccata dell'istituto tecnico commerciale di Stato «G. Salvemini» di Casalecchio di Reno (Bologna) (4-05697) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 4265

BERTOLDI: per un intervento presso il CONI affinchè accolga la proposta di un campionato di hockey su ghiaccio italo-austriaco (4-05170) (risp. MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 4267

BOSSI: per un intervento volto a risolvere i problemi gestionali dell'ENPAO (4-04553) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4268

CANNATA: per un intervento volto a promuovere, nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Taranto, iniziative culturali incentrate sulla lotta alla criminalità organizzata (4-05274) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 4270

CARLOTTO: per l'adozione di provvedimenti volti ad evitare la paralisi delle commissioni preposte all'accertamento ed al riconoscimento delle invalidità civili, con particolare riferimento a quella operante in provincia di Cuneo (4-04522) (risp. BUBBICO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 4271

CARTA: per l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare i disagi derivanti ai minorati civili dall'attuazione del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, che trasferisce le competenze in materia al Ministero del tesoro (4-01761) (risp. BUBBICO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) *Pag.* 4272

per un intervento volto a garantire il funzionamento delle commissioni periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile della Sardegna (4-04590) (risp. BUBBICO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 4272

sui criteri che hanno ispirato la scelta del direttore del conservatorio di Cagliari (4-05506) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 4276

DUJANY: per la sospensione del provvedimento di soppressione della scuola media «Erjavec» di Trieste (4-05308) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 4276

EMO CAPODILISTA: per un intervento volto a consentire la sollecita evasione delle pratiche di invalidità civile da parte della commissione medico-militare di Padova (4-05008) (risp. BUBBICO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 4273

FERRARA Pietro: sulle iniziative da assumere in relazione ai gravi ritardi con i quali le commissioni mediche militari procedono all'esame delle pratiche di pensione di invalidità e delle indennità di accompagnamento (4-04531) (risp. BUBBICO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 4273

sugli eventi sismici del 13 dicembre 1990 che hanno colpito la Sicilia sud-orientale (4-05761) (risp. LATTANZIO, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 4277

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

FILETTI: per l'adozione di provvedimenti volti ad accelerare l'*iter* burocratico per la concessione della pensione di invalidità e di accompagnamento in favore degli invalidi civili e sull'opportunità di assicurare la corsia di preferenza agli anziani (4-05384) (risp. BUBBICO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) *Pag.* 4274

GALEOTTI ed altri: sullo stato di attuazione dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, riguardante il riconoscimento dell'invalidità civile (4-04004) (risp. BUBBICO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 4274

GAMBINO: per l'aggiornamento, da parte dell'INPS, delle graduatorie dei medici da utilizzare per eseguire le visite fiscali al domicilio degli assicurati in stato di malattia (4-04540) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4278

GIUSTINELLI ed altri: per l'emanazione di una norma chiarificatrice in materia di aliquota agevolata dell'IVA per le zone dell'Umbria e dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984 (4-04443) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) 4279

GOLFARI: per un intervento volto a riportare nell'ambito del servizio sanitario la competenza dell'accertamento della invalidità civile, stante il blocco delle pratiche creatosi con le nuove commissioni mediche, con particolare riferimento alla Lombardia (4-05103) (risp. BUBBICO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 4275

IMPOSIMATO: sulle indagini predisposte dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in merito alla regolarità dell'appalto, affidato alla società Sud Appalti, per la gestione del servizio di nettezza urbana di Maddaloni e Marcianise (4-04750) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 4281

IMPOSIMATO ed altri: sui provvedimenti che il Ministro della sanità intende adottare nei confronti del responsabile sanitario della USL di Caserta per il parere favorevole dato alla realizzazione di una conceria di pelli a Caiazzo (Caserta) (4-04875) (risp. MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 4282

LONGO ed altri: per la salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali presso le aziende del gruppo Arcolin (4-04900) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4286

MAFFIOLETTI: per un intervento volto a rivedere il provvedimento di soppressione della pretura di Paliano (Frosinone) (4-05101) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 4287

MAFFIOLETTI ed altri: per un'inchiesta in merito all'assistenza prestata presso il Policlinico di Roma al giovane Luca Ruggero, caduto dalla bicicletta (4-04089) (risp. GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 4288

MALAGODI: per un intervento volto a garantire il regolare svolgimento degli esami di abilitazione riservati che stanno avendo luogo a Milano (4-04991) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 4290

MERAVIGLIA: sul caso del giocatore Andrea Carnevale, deferito alla commissione disciplinare per avere espresso giudizi sui colleghi (4-05227) (risp. MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 4292

MESORACA ed altri: per un intervento volto ad evitare lo spostamento del responsabile del centro INAIL di Crotone dalla sede di Crotone a quella di Catanzaro (4-05013) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4293

ONORATO: su alcune clamorose scarcerazioni dovute a nullità dell'ordinanza di carcercazione per sigillo irregolare (4-05486) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 4294

PINTO: per un intervento volto a prevedere la sospensione dei provvedimenti previsti per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che presentano un numero di classi inferiore a 24 per quei distretti in cui opera un'unica scuola superiore per ogni indirizzo di studio (4-04818) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 4295

POLLICE: sulla incompatibilità degli incarichi ricoperti dal professor Giulio Torregrossa e sui relativi compensi (4-02789) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 4297

sulla mancata definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi a favore di Mario Giglietti, nato a Milano (4-04726) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 4298

sugli elementi in base ai quali i servizi segreti sostengono, in relazione alle vicende del caso Ustica (Palermo), che 10 piloti

dell'Aeronautica militare avrebbero rivelato i segreti della copertura radar, e sulla divulgazione di segreti anche da parte dell'ufficiale di Consubim, inviato in Libia con compiti di istruttore (4-05085) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) *Pag.* 4299

sull'illegittimità del ricorso proposto dalla procura generale militare presso la corte militare d'appello di Roma avverso la sentenza del 28 marzo 1990 del tribunale militare di Padova con la quale si erano condannati alcuni soldati e graduati di truppa per «atti di nonnismo» (4-05086) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4299

sulle responsabilità della morte del giovane militare Carlo Barletta di stanza presso la caserma «Bligny» di Savona (4-05130) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4301

sulla mancata presenza dell'Avvocatura di Stato all'udienza del TAR del Lazio relativa all'esame del ricorso promosso dall'ammiraglio Antonio Geraci contro la punizione irrogatagli dal generale-inquirente Monastra per la sua partecipazione alla Loggia P2 (4-05230) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 4304

sulla veridicità della richiesta, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, all'Avvocato generale dello Stato di assumere la difesa di Paolo Inzerilli e di Augusto Laganà (4-05664) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 4304

POLLICE ed altri: sulle iniziative che si intende assumere in relazione alla denuncia avanzata dal «Tribunale dei diritti degli studenti» in merito al ricorso, da parte delle case editrici, alla pratica di rinnovare frequentemente le edizioni dei libri di testo senza di fatto cambiare la sostanza del contenuto (4-04157) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 4306

POZZO: sull'uccisione dei due tecnici italiani Renato Mabelli ed Enrico Gavazzi, avvenuta nelle vicinanze di Voiznki nella regione a sud di Mosca (4-05688) (risp. BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 4307

SALVATO: sui ritardi nella concessione dell'autorizzazione ministeriale alle prove attitudinali di ammissione ai corsi biennali di specializzazione polivalente per la formazione degli insegnanti di sostegno (4-05605) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 4308

SANESI: sulla crisi delle esportazioni di prodotti tessili negli Stati Uniti (4-05603) (risp. RUGGIERO, *ministro del commercio con l'estero*) 4310

SANTALCO ed altri: sulla ventilata soppressione del consiglio di leva di Messina (4-05058) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4311

SCIVOLETTO: per la revoca del provvedimento di scorporo dal liceo classico «Tommaso Campailla» di Modica (Ragusa) della sezione staccata di Scicli (4-05438) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 4312

TRIPODI: sulla necessità di trasferire la professoressa Cotronei, preside dell'istituto tecnico commerciale «Da Empoli» di Reggio Calabria (4-05642) (risp. BIANCO, *ministro della pubblica istruzione*) 4313

VITALE, PARISI: per un intervento volto a garantire una decisa azione ispettiva a tutela della sicurezza nei posti di lavoro, in relazione al grave incidente verificatosi presso la COGEIR di Caltagirone (Catania) (4-03986) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4315

ALBERICI, CALLARI GALLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* - Considerato:

che in data 6 dicembre 1990 un aereo militare MB 326 è precipitato sulla sede distaccata dell'istituto tecnico commerciale di Stato «G. Salvemini» in via del Fanciullo, nel comune di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, entrando da una finestra, direttamente in un'aula in cui era in corso una lezione;

che tale tremendo avvenimento ha provocato la tragica morte di 12 studenti della classe II A, 11 ragazze e un ragazzo, di 15-16 anni, stroncati a scuola, quando la vita era tutta davanti a loro, e il ferimento e l'ustionamento anche assai grave di 93 tra studenti, insegnanti, personale della scuola;

che una simile tragedia non può essere dimenticata e che è quindi indispensabile fare chiarezza sulla sua dinamica e adottare tutti i provvedimenti affinchè ordigni militari non possano più trasformare un paese in tempo di pace in zona permanentemente a rischio e costituire una occasione di morte e di pericolo per tanti cittadini inermi;

che Simona Lembi, a nome di tutte le compagne e i compagni di scuola dell'istituto «Salvemini», ha detto a conclusione del rito funebre: «...Noi non vogliamo più tornare in quell'edificio e non perchè ci spaventa il ricordo della morte. Vogliamo una scuola nuova per affermare la dignità dello studio da troppo tempo negata...» e che tale pronunciamento è avvalorato anche dagli insegnanti, dal personale, dal consiglio di istituto, dalla presidenza e dalle famiglie che chiedono la possibilità di una nuova scuola che consenta di unificare l'intero istituto;

tenendo conto:

che l'istituto tecnico commerciale di Stato «G. Salvemini» è oggi frequentato da 850 allievi ed è da tempo dislocato su una sede centrale e due succursali una delle quali è quella in via del Fanciullo a Casalecchio di Reno investita dal tragico incidente del 6 dicembre;

che la provincia di Bologna aveva già da tempo previsto la costruzione di un'unica sede per l'istituto tecnico commerciale di Stato «G. Salvemini» e aveva richiesto alla Cassa depositi e prestiti 9 miliardi di lire, di cui 7 già ottenuti come parziale finanziamento per la realizzazione di un progetto comprendente un primo stralcio con 31 aule normali, 10 aule speciali, una sala ginnica, una palestra, due biblioteche, uffici, bar, sala riunioni, e un secondo stralcio con 10 aule normali e sistemazioni esterne, verdi e sportive;

che con tale finanziamento sarà possibile realizzare solo la prima fase del primo lotto del primo stralcio del suddetto progetto e che per il completamento della scuola necessita non solo portare a termine il primo lotto in tempo utile per garantire l'apertura della scuola a settembre dell'anno scolastico 1991-92, ma avviare contestualmente i lavori per il secondo lotto che riguarda 10 aule speciali, l'altra biblioteca e varie rifiniture;

che per rendere funzionante la scuola è necessario garantire non solo i locali ma gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche necessarie alla qualità degli studi;

stante che il secondo lotto della scuola comprendente anche gli esterni e la viabilità non è ancora finanziato;

considerato:

che soltanto in una riunione del Consiglio dei ministri della scorsa settimana il Governo avrebbe espresso l'intenzione di presentare un disegno di legge per l'edilizia scolastica e un decreto-legge per stanziare fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole, provvedimenti non ancora presentati in Parlamento nè resi ufficialmente noti e di cui non si comprendono ancora le modalità di finanziamento;

che è sintomo di grave imbarbarimento del paese che la scuola e i giovani possano trovare ascolto solo di fronte a tragedie così sconvolgenti e di precise responsabilità del Governo per la costante marginalità dei temi dell'istruzione e della scuola,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga opportuno intervenire immediatamente con gli opportuni strumenti di carattere amministrativo e legislativo per garantire:

1) la concessione di mutui già richiesti e ancora non concessi;

2) un adeguato e completo finanziamento integrativo di tutto il progetto predisposto già da alcuni anni dalla provincia di Bologna per la costruzione della sede unica dell'istituto tecnico commerciale di Stato «G. Salvemini», che prevede un onere complessivo di 17 miliardi e 670 milioni;

3) la fornitura di attrezzature didattico-scientifiche che possano consentire alla scuola già dal prossimo anno un pieno e qualificato funzionamento.

(4-05697)

(11 dicembre 1990)

RISPOSTA. - Si risponde, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, volta a sollecitare interventi urgenti e tali da consentire la tempestiva realizzazione del nuovo complesso edilizio, già destinato a sede dell'istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno, la cui popolazione scolastica è stata dolorosamente colpita, nello scorso mese di dicembre, dal tragico episodio ricordato dall'onorevole interrogante.

Al riguardo, non pare superfluo far presente che le gravi conseguenze di quel tragico evento non sono state certo dimenticate o sottovalutate dall'amministrazione scolastica e da me personalmente che, già il giorno delle esequie delle dodici vittime innocenti, nel recare alle famiglie ed alla cittadinanza la solidarietà ed il cordoglio del mondo della scuola e mio personale, assunsi l'impegno di adoperarmi in seno al Governo, per la rapida approvazione di un provvedimento speciale a favore dell'istituto.

Ed in effetti tale impegno, compatibilmente ai tempi tecnici necessari, è stato tradotto, com'è noto, nelle misure previste dal decreto-legge n. 425 del 31 dicembre 1990 - pubblicato sulla *Gazzetta*

Ufficiale dell'8 gennaio 1991 - che, con specifico riferimento all'istituto tecnico «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno, ha disposto l'assegnazione alla provincia di Bologna di un contributo straordinario di 10 miliardi di lire, a parziale copertura della spesa occorrente per la realizzazione del nuovo compendio.

Lo stesso decreto, al fine di assicurare l'utilizzazione del compendio stesso già dal prossimo anno scolastico, ha altresì previsto il ricorso alle procedure urgenti, vigenti per gli interventi in materia di protezione civile.

Il suindicato decreto-legge, che si auspica possa essere quanto prima convertito dalle Assemblee parlamentari, autorizza inoltre il Ministro della pubblica istruzione a provvedere all'acquisto dell'arredamento scolastico per le scuole di ogni ordine e grado, tra le quali sono tenute in particolare considerazione le esigenze dell'istituto in questione e delle quali è cenno all'ultimo punto dell'interrogazione dagli onorevoli interroganti.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(22 gennaio 1991)

BERTOLDI. - *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* - Premesso:

che il presidente del CONI ha detto no alla proposta di un campionato di hockey sul ghiaccio italo-austriaco, il torneo della cosiddetta «Alpenliga»;

che a questa iniziativa sportiva di grande respiro, mirante ad integrare e non a sostituire il campionato italiano, avevano aderito con entusiasmo le società italiane ed austriache, convinte di avere una opportunità di promuovere un salto qualitativo nella tecnica di gioco delle loro squadre;

che le stesse comunità dell'Alto Adige, dove questo sport ha una storica diffusione, apprezzando una concezione sportiva aperta al futuro e quindi ad una dimensione europea, vi avevano visto e continuano a vedervi una nuova preziosa occasione di incontro feconda per la convivenza;

che il torneo «Alpenliga», trovando, d'accordo le società e gli organismi federali, l'affezione di spettatori, potrebbe effettivamente rappresentare un primo passo verso un campionato europeo per squadre di nazioni allo stesso livello in questo sport,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi addotti dalla presidenza del CONI per vietare il torneo;

quali possano essere i tempestivi chiarimenti e le azioni atti a rendere possibile il torneo «Alpenliga» durante il campionato 1990-91.

(4-05170)

(31 luglio 1990)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto con la quale si chiedono chiarimenti e ragioni in ordine al divieto opposto allo

svolgimento del torneo italo-austriaco di hockey su ghiaccio «Alpenliga», si fa presente quanto segue tenuto anche conto degli elementi tecnici forniti dal CONI.

L'opposizione del CONI al campionato proposto non si è basata su valutazioni discrezionali ma è conseguente alla natura stessa del CONI e delle federazioni sportive nazionali riconosciute che, in base alla legislazione italiana, perseguono finalità pubbliche.

Sotto questo profilo le federazioni sportive nazionali sono tenute, tra l'altro, ad organizzare un campionato italiano che esaurisca le sue finalità nell'ambito nazionale.

Ogni altra manifestazione internazionale, che il CONI, tra l'altro, promuove e sostiene, può avere luogo purchè non produca alcuna interferenza con il campionato stesso e sia omologata dalle federazioni internazionali competenti.

Non è quindi ammissibile, in base all'attuale assetto normativo, che il campionato italiano di hockey su ghiaccio sia soppresso per essere sostituito da un torneo di qualificazione per un campionato italo-austriaco.

Sul piano della promozione sportiva, per giunta, la realizzazione di siffatto proposito impedirebbe l'auspicato sviluppo della disciplina sportiva nel resto del nostro paese a causa degli insostenibili costi che dovrebbero sopportare eventuali squadre del Centro-Sud. Quest'ultimo è evidentemente solo un aspetto psicologico del problema poichè la difficoltà originaria, come già detto, si basa su motivazioni di carattere giuridico in relazione alla natura di ente pubblico del CONI.

Da tale qualificazione del CONI derivano ulteriori conseguenze negative:

le sanzioni disciplinari comminate agli atleti che praticano attività nell'ambito dell'ordinamento al quale sovraintende il CONI hanno natura amministrativa e, pertanto, fermo restando il vincolo della clausola compromissoria, sono impugnabili presso i tribunali amministrativi;

viceversa l'eventuale organizzazione del campionato «Alpenliga» sarebbe sottratta alla sovranità della federazione italiana per essere affidata ad una lega di società di natura privata, all'uopo costituita (non sarebbe, infatti, ipotizzabile che la federazione italiana e la federazione austriaca singolarmente gestissero il campionato misto).

In definitiva, con la creazione del torneo italo-austriaco si sarebbe verificata una non consentita sottrazione alla giurisdizione della federazione italiana di compiti riguardanti le società nazionali.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
MURATORE

(16 gennaio 1991)

BOSSI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'ENPAO, ente di diritto pubblico, è stato istituito con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e attua la previdenza e l'assistenza a favore delle ostetriche iscritte negli albi dei collegi provinciali;

che con la legge 2 aprile 1980, n. 127, si arrivò a disporre la soppressione e il trasferimento della relativa gestione all'ENPAM nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della legge;

che tale termine venne successivamente più volte prorogato con reiterati atti legislativi e che ultimamente tale termine è stato prorogato al 30 giugno 1990 con decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

che il trasferimento all'ENPAM non è mai avvenuto;

considerato:

che questa situazione di continue proroghe ed i problemi di ordine finanziario hanno portato l'ENPAO, che non è materialmente in condizione di far fronte all'erogazione delle prestazioni previdenziali alle quali è preposto, a rovesciare sulle assistite tutte le conseguenze immaginabili;

che oggi sono circa 9.000 le ostetriche che non ricevono più alcuna prestazione pensionistica da oltre quattro anni e che è impensabile che queste persone, dopo un'intera vita di lavoro, non possano riscuotere una pensione, pur avendo regolarmente versato i contributi,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro intenda adottare per favorire in sede parlamentare una rapida soluzione dei problemi e per far sì che venga immediatamente eliminata l'ingiustizia che costringe più di 9.000 ostetriche all'attesa, da oltre quattro anni, del pagamento della pensione legittimamente spettante e al saldo degli arretrati.

(4-04553)

(13 marzo 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole interrogante si precisa quanto segue.

In data 7 agosto 1990 è stato emanato un provvedimento legislativo che si pone come obiettivo quello di dare una soluzione all'annoso problema del trattamento previdenziale delle ostetriche (legge n. 249).

Com'è noto la legge n. 127 del 1980 aveva previsto lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche ed il passaggio della relativa gestione e del personale all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici (ENPAM) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Tuttavia, in sede di attuazione di tale normativa, si sono verificate difficoltà di ordine finanziario che hanno portato all'esigenza di prorogare il termine già previsto dalla citata legge n. 127 fino al 30 giugno 1990.

La recente disciplina legislativa, dà un nuovo assetto al sistema previdenziale della categoria: nel riconfermare lo scioglimento dell'ENPAO, infarri, demanda all'INPS, anzichè, all'ENPAM, il compito di erogare le pensioni maturate successivamente alla data del 30 giugno 1990 (il relativo Fondo è denominato «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali»).

Le predette pensioni sono soggette alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi istituite presso l'INPS.

È inoltre espressamente previsto uno stanziamento destinato al pagamento dei ratei insoluti di pensione maturati dagli iscritti all'ENPAO fino al 30 giugno 1990: la disposizione in parola è pertanto finalizzata alla corresponsione degli arretrati di pensione alla categoria interessata e dunque al riconoscimento definitivo dei diritti patrimoniali degli aventi diritto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(28 gennaio 1991)

CANNATA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere se, di fronte alla crescente espansione delle attività criminali e mafiose che interessano la provincia di Taranto, il Ministro, con l'apertura dell'anno scolastico 1990-91, intenda impartire disposizioni al provveditore agli studi di Taranto affinchè in tutte le scuole di ogni ordine e grado si dia luogo ad iniziative culturali incentrate sulla lotta alla criminalità organizzata.

(4-05274)

(25 settembre 1990)

RISPOSTA. - Le preoccupazioni espresse con l'interrogazione parlamentari in oggetto indicata, per il continuo dilagare delle varie forme di criminalità organizzata, attengono ad un problema ben presente all'attenzione di questo Ministero, pienamente consapevole dell'importanza dell'azione educativa e preventiva della scuola, ai fini della lotta ad un fenomeno, che interessa purtroppo non soltanto la provincia di Taranto, cui ha fatto riferimento l'onorevole interrogante, ma vaste aree del nostro paese.

In tale lotta, la scuola e gli organi ad essa preposti sono, peraltro, già da tempo impegnati non solo attraverso la concreta attuazione delle indicazioni e direttive di massima impartite dal Ministero, ma anche e soprattutto attraverso lo svolgimento dei vigenti programmi di insegnamento ed, in particolare, dell'educazione civica e di alcune discipline filosofiche, umanistiche e giuridiche che non mancano di esaltare, tra l'altro, i princìpi della cultura della vita e della civile e democratica convivenza.

Inoltre, al di fuori ed in aggiunta ai suddetti programmi, una proficua opera di sensibilizzazione atta a prevenire ogni forma di violenza e di sopraffazione può essere validamente condotta - come in molti casi effettivamente avviene - dai competenti organi collegiali, istituiti, com'è noto, allo scopo di realizzare una gestione democratica della scuola che abbia il carattere di «una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile», in conformità di quanto sancito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

A tale proposito si ricorda che le iniziative, promosse e deliberate dai succitati organismi, per educare i giovani alla salvaguardia dei valori fondamentali della società ed al ripudio della violenza, hanno sempre trovato, e continuano a trovare, piena adesione da parte di questo

Ministero, che non manca di favorirle, impartendo, ove necessario, apposite direttive ai provveditori agli studi.

Quanto, comunque, all'opportunità - rappresentata dall'onorevole interrogante - che direttive del genere fossero impartite anche al provveditore agli studi di Taranto, si osserva che al momento non se n'è ravvisata l'esigenza, tenuto conto che quell'ufficio scolastico risulta avere attivato, in modo organico, un impegno permanente di prevenzione sul piano educativo e formativo.

Lo stesso provveditore ha, in particolare, invitato tutte le scuole medie superiori ad elaborare, nel rispetto delle competenze dei singoli organi collegiali, specifiche tematiche di prevenzione educativa nel contesto del progetto «Giovani '92», ottenendo peraltro, da parte di magistrati, funzionari della polizia di Stato, ufficiali dei carabinieri e della Guardia di finanza, la disponibilità a collaborare, mediante appositi incontri, con docenti e studenti.

In senso non diverso sono, infine, orientate anche le organizzazioni sindacali della scuola, che hanno recentemente sensibilizzato i docenti sulle problematiche in questione, ripromettendosi di organizzare quanto prima incontri e manifestazioni nelle città con coinvolgimento, non solo delle varie componenti scolastiche, ma di tutti i soggetti che possono rivendicare una responsabilità, anche professionale, sulle medesime problematiche.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(22 gennaio 1991)

CARLOTTO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che la legge 26 luglio 1988, n. 291 (misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonchè delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici), prevede la soppressione delle commissioni mediche per l'accertamento e riconoscimento delle invalidità civili, già esistenti presso ogni unità sanitaria locale, istituendo invece le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, costituite in ciascun capoluogo di provincia;

che con decreto ministeriale n. 292 del 20 luglio 1989 viene data attuazione alla precitata legge;

che, pertanto, nella provincia di Cuneo (250 comuni), funziona una sola commissione, la quale si riunisce due volte alla settimana, come previsto dalla convenzione stipulata fra il Ministro ed i sanitari interessati a tali commissioni, con possibilità di esaminare, mediamente, 25 pratiche per seduta e circa 2.000 pratiche per ogni anno;

che nella provincia di Cuneo devono essere esaminate oltre 5.000 pratiche all'anno, sia di riconoscimento di invalidità civile che di aggravamento, oltre le revisioni (nel solo mese di gennaio 1990 sono state presentate ben 500 domande di accertamento);

che presso l'apposita commissione medica istituita per la provincia di Cuneo erano giacenti, al 31 dicembre 1989, 3.415 domande di invalidi civili (di cui 1.718 con richiesta di indennità di accompagnamento), 153 di ciechi civili e 50 di audiolesi;

che per molti di tali casi saranno necessarie visite domiciliari;

che si deve dar atto del massimo impegno e buona volontà di tutti gli operatori del settore (medici, impiegati addetti alla segreteria), i quali non riescono tuttavia a smaltire le pratiche di cui sopra;

che, pertanto, col previsto funzionamento della sola commissione provinciale, in base ai dati succintamente sopra esposti, inevitabilmente si creano notevoli ritardi nella trattazione delle pratiche, con accumuli di arretrati a danno di categorie particolarmente esposte e degne di attenzione, con conseguenti proteste e disagi da parte degli interessati;

che per effetto dell'articolo 6-*bis*, punto 2, della legge n. 8 del 25 gennaio 1990 è aumentato il numero dei sanitari da adibire alle commissioni mediche periferiche e, pertanto, si appalesa urgente dare attuazione a tale norma, istituendo sottocommissioni mediche in grado di smaltire le molte domande giacenti;

che in provincia di Cuneo delle 408 persone finora chiamate a visita ben 52 sono decedute durante il periodo di attesa,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per evitare la paralisi sicura del servizio di accertamento e riconoscimento delle invalidità civili in ordine a quanto citato in premessa.

(4-04522)

(27 febbraio 1990)

CARTA. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere:

1) se e quali misure intenda adottare per eliminare o quanto meno contenere i gravi disagi conseguenti all'attuazione del decreto-legge n. 173 del 30 maggio 1988 che, nel trasferire la competenza in materia di concessione di provvidenze a favore dei minorati civili dalle prefetture, USL e Uffici del medico provinciale al Ministero del tesoro - Direzione servizi vari e pensioni di guerra, stabilisce la trasmissione di tutte le domande giacenti e non ancora definite alle commissioni mediche per le pensioni di guerra territorialmente competenti;

2) se il Governo non abbia preso in esame l'opportunità:

a) di rivedere la succitata iniziativa legislativa alla luce delle motivate richieste delle categorie interessate (sordomuti, ciechi, invalidi civili, talassemici, leucemici, eccetera), che, di conseguenza, vedono prorogata a tempi lunghi la pratica delle visite per il riconoscimento delle invalidità;

b) di prevedere quanto meno delle apposite norme transitorie per la trattazione delle domande giacenti.

(4-01761)

(15 giugno 1988)

CARTA. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere:

1) se sia a conoscenza del grave stato di disagio - peraltro reso di dominio pubblico a mezzo degli organi di stampa e dal comitato regionale dell'Associazione mutilati ed invalidi civili - in cui versano in Sardegna le categorie interessate (invalidi civili, talassemici, leucemici, ciechi e sordomuti), per il ritardato funzionamento ed il mancato ampliamento delle commissioni periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile che, inoperanti dal settembre 1989, e non ancora in

piena, efficiente attività, hanno creato e creano seri danni a migliaia di invalidi, per la gran parte in tarda età, che da anni chiedono il riconoscimento dei loro diritti;

2) se e quali misure intenda adottare specie per ampliare l'organico dei medici assegnati a dette commissioni che, per l'esiguo numero, non riescono ad assolvere esaurientemente le urgenti esigenze delle categorie che numerosissime vedono prorogata a tempi lunghi la pratica delle visite per il riconoscimento delle invalidità, non senza considerare che il ritardato esame delle relative istanze ingenera sfiducia nell'operato degli specifici organi dello Stato che non sarebbero convenientemente strutturati per attendere, con efficienza e tempestività, al delicato, complesso lavoro.

(4-04590)

(20 marzo 1990)

EMO CAPODILISTA. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso che la legge n. 291 del 1988 e il decreto ministeriale n. 292 del 1989 stabiliscono il passaggio di gran parte delle competenze, in materia di invalidità civile, dalle USL alle commissioni medico-militari;

appreso che le pratiche trasferite sono circa 6.000 nel solo territorio di Padova, commissione medico-militare, USL n. 21;

considerato l'organico insufficiente della suddetta commissione per il disbrigo delle pratiche,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda promuovere per una sollecita evasione delle pratiche;

quali criteri siano vigenti in ordine alla priorità d'esame delle richieste e se non si renda opportuna una correzione di alcuni meccanismi della legge.

(4-05008)

(3 luglio 1990)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri dell'interno, della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che sono più di un milione e mezzo le domande in attesa di chiamata a visita medica per il riconoscimento della invalidità civile;

considerato che con la riforma del settore del riconoscimento delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento si è affidato a poche commissioni mediche militari il compito di procedere all'accertamento dei requisiti. Per tali motivi è diventato impossibile erogare, a chi ne ha diritto, la certezza d'essere chiamato a visita medica di riconoscimento in tempi normali; difatti le attese in tutto il paese si sono prolungate anche per più di tre anni;

ritenuto che è urgente per le associazioni che proteggono la categoria degli invalidi civili lamentare tale disservizio che colpisce soprattutto i «veri» invalidi civili, bisognosi di assistenza continua o di accompagnamento,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere rapidamente per questa insostenibile situazione.

(4-04531)

(28 febbraio 1990)

FILETTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Ritenuto:

che la legge 26 luglio 1988, n. 29, ha disciplinato *ex novo* le provvidenze in favore degli invalidi civili;

che prima dell'entrata in vigore di tale legge funzionavano nella provincia di Catania circa 25 commissioni periferiche chiamate ad istruire le pratiche concernenti la concessione della pensione di invalidità e di accompagnamento, mentre in atto in detta provincia esiste soltanto una commissione sanitaria alla quale viene demandata la competenza ad effettuare le visite degli accertamenti interessanti gli invalidi civili;

che, per macroscopiche carenze di ordine burocratico, da anni giacciono inevase numerosissime pratiche inerenti alla concessione delle pensioni di invalidità e di accompagnamento e viene totalmente ignorata la corsia di preferenza per gli anziani,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di accelerare l'*iter* burocratico per la concessione della pensione di invalidità e di accompagnamento in favore degli invalidi civili e per assicurare la corsia di preferenza per gli anziani.

(4-05384)

(10 ottobre 1990)

GALEOTTI, FRANCHI, ANTONIAZZI, TOSSI BRUTTI, VETERE. – *Ai Ministri del tesoro e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali.* – Considerato il complessivo riordino del sistema di accertamento dei requisiti di invalidità, la cui sussistenza è necessaria ai fini della concessione delle pensioni di invalidità civile, di accompagnamento e delle altre provvidenze economiche (assegni, indennità, pensioni, eccetera), a favore degli invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti, disposto dall'articolo 3 della legge n. 291 del 1988;

considerata la carenza di organicità della normativa suddetta, volta unicamente a ridurre l'importo della spesa pubblica destinato alla soddisfazione delle minime esigenze di vita delle fasce meno economicamente garantite della nostra società;

constatato che la disciplina introdotta con la legge n. 291 del 1988, oltre a mostrare evidenti carenze dal punto di vista della predisposizione degli strumenti di intervento – sostituzione delle commissioni mediche per le pensioni di guerra alle ordinarie commissioni mediche provinciali; competenza di secondo grado del Ministero dell'interno in luogo delle commissioni mediche regionali, per la decisione dei ricorsi contro le decisioni di primo grado – ha dato cattiva prova anche dal punto di vista applicativo, nonostante siano stati emanati dal Ministero del tesoro ben due decreti, rispettivamente nn. 292 e 293 del 20 luglio 1989, per dettare le norme di coordinamento per l'esecuzione e i criteri delle verifiche di cui all'articolo 3 della legge n. 291 del 1988;

evidenziata l'attuale situazione di stasi in cui versa il sistema di attribuzione e corresponsione delle pensioni e delle altre provvidenze economiche di cui alle leggi n. 381 del 1970, n. 382 del 1970, n. 118 del

1971, n. 18 del 1980, con grave nocumento economico degli appartenenti alle categorie degli aventi diritto,

gli interroganti chiedono di conoscere lo stato di attuazione dell'articolo 3 recante «Norme per il riconoscimento dell'invalidità civile» della legge n. 291 del 1988, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 173 del 1988 recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988».

(4-04004)

(26 ottobre 1989)

GOLFARI. – *Al Ministro del tesoro.* – Per sapere se intenda assumere, a nome del Governo, una iniziativa volta a modificare sostanzialmente la legge 26 luglio 1988, n. 291, riportando nel Servizio sanitario nazionale la competenza dell'accertamento dell'invalidità civile ed integrando eventualmente le commissioni in modo da garantire un controllo sulle nuove spese, prendendo atto che le «commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile», la cui istituzione era finalizzata ad evitare i precedenti abusi, hanno di fatto determinato una situazione di blocco pressochè totale dell'esame delle domande. Risulta infatti che nella sola Lombardia, a fronte di 4.040 domande definite al 31 maggio 1990, ci siano 262.000 domande giacenti, con un incremento mensile di circa 20.000 nuove domande.

(4-05103)

(24 luglio 1990)

RISPOSTA (*). – Nel rispondere alle interrogazioni indicate in oggetto, si fa presente che la recente legge 15 ottobre 1990, n. 295, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1990, n. 246, al fine di consentire una sollecita definizione delle domande per il riconoscimento delle invalidità civili, giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, ha disposto – a modifica di quanto in precedenza stabilito con il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 – che gli accertamenti sanitari siano effettuati da commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali.

Conseguentemente, le competenze del Ministero del tesoro, sulla materia, sono state nuovamente definite e circoscritte all'attività di controllo.

Si soggiunge, infine, che sono in fase di predisposizione gli adempimenti previsti dalla citata legge per una completa e rapida attuazione delle disposizioni nella stessa contenute.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
BUBBICO

(22 gennaio 1991)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle otto interrogazioni sopra riportate.

CARTA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per conoscere i criteri che hanno ispirato la scelta del direttore del conservatorio di Cagliari e di conseguenza le ragioni poste alla base del relativo decreto.

(4-05506)

(7 novembre 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che la direzione del conservatorio di musica di Cagliari è stata affidata, con decreto ministeriale n. 8398 del 5 novembre 1990, al professor Angelo Guaragna nel pieno rispetto delle disposizioni emanate con l'apposita ordinanza n. 204 del 26 luglio 1990.

Tali disposizioni, con le quali è stata disciplinata la materia per il corrente anno scolastico, prevedono in particolare che gli incarichi di direzione «sono conferiti agli insegnanti di discipline musicali nei Conservatori medesimi che, dopo la nomina in ruolo,... abbiano un servizio effettivo di ruolo di almeno 5 anni».

Nel caso specifico il professor Guaragna, in possesso del diploma di composizione e del diploma di direzione d'orchestra, riveste la qualifica di docente di ruolo di «armonia e contrappunto» e presta servizio presso il conservatorio di Cagliari da ben 13 anni.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(22 gennaio 1991)

DUJANY. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che le scuole di ogni ordine e grado con lingua d'insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia in base all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, si istituiscono o sopprimono con formale decreto del Presidente della Repubblica;

che le scuole slovene funzionanti nel 1954 nella ex zona B del Territorio libero di Trieste sono elencate, sede per sede, nello Statuto speciale allegato al Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e successivamente recepito all'articolo 8 del Trattato di Osimo del 10 novembre 1976;

che il Ministero della pubblica istruzione ai primi di giugno 1990, con provvedimento in corso, ha disposto, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico, la fusione delle scuole medie Erjavec e Levstik con trasformazione della scuola media Erjavec di Trieste in sezione staccata della scuola media Levstik di Trieste (Prosecco),

l'interrogante chiede di sapere:

i motivi per cui il Ministero non abbia ritenuto opportuno ottemperare alla disposizione di legge ed agli atti internazionali citati nella premessa;

se non intenda rivedere la propria decisione alla luce di tali disposizioni e delle reazioni negative della minoranza slovena in seguito alla soppressione di una delle scuole slovene e del ricorso di alcuni

genitori al TAR del Friuli-Venezia Giulia che in data 20 settembre 1990 ha accolto la richiesta di sospensione del provvedimento esecutivo del provveditore di Trieste.

(4-05308)

(26 settembre 1990)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che questo Ministero, in ottemperanza alla ordinanza emanata dal TAR del Friuli-Venezia Giulia – il quale, com'è noto all'onorevole interrogante, ha sospeso il provvedimento di trasformazione della scuola media Erjavec di Trieste in sezione staccata della scuola media Levstik adottato ai sensi della legge n. 426 del 1988 – ha mantenuto per l'anno scolastico 1990-91 il funzionamento autonomo delle succitate scuole.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(22 gennaio 1991)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che col terremoto del 13 dicembre 1990 che ha colpito la Sicilia sud-orientale si sono ulteriormente aggravati i problemi economici delle famiglie rimaste senza casa nonchè quelli legati alla crisi occupazionale che investe le città più colpite;

considerato che dalla mappa dei danni agli edifici risulta evidente che in paesi come Augusta, Carlentini, Pachino e anche nel capoluogo Siracusa sono crollati alloggi popolari realizzati dall'Istituto autonomo case popolari e anche palazzi costruiti da cooperative edilizie;

poichè la ricostruzione porterà nella provincia di Siracusa un *business* di appalti che farà gola alla criminalità organizzata, così come già è successo in parecchi comuni dove imprenditori in odore di mafia hanno lavorato al restauro di chiese ed edifici pubblici con la complicità sospetta di politici che avrebbero potuto prendere forti tangenti,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere per portare alla luce tutto il malaffare che sta dietro alle gare di ricostruzione e ai ritardi di completamento di opere pubbliche e soprattutto per scoraggiare per il futuro quanti si vorranno impossessare dei finanziamenti pubblici senza realizzare niente.

(4-05761)

(20 dicembre 1990)

RISPOSTA. – A seguito del terremoto che ha colpito nel dicembre 1990 le province di Siracusa, Catania e Ragusa è stato emanato il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, con il quale sono state dettate talune misure dirette ad assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali a favore delle popolazioni colpite.

In particolare, per quanto riguarda gli interventi di recupero edilizio, è disposto che le modalità in ordine alla riattazione e

ricostruzione degli edifici danneggiati ed alle procedure finalizzate alla erogazione di contributi per il recupero del patrimonio edilizio privato verranno stabiliti con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile che si avvarrà della consulenza del gruppo nazionale per la difesa dei terremoti.

In quella sede, anche alla luce di esperienze pregresse, si cercherà di individuare procedure che possano nel contempo garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ed un celere raggiungimento degli obiettivi da perseguire.

Il Ministro senza portafoglio
per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

(23 gennaio 1991)

GAMBINO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che con la legge n. 33 del 1983 venivano formate nelle sedi provinciali dell'INPS le graduatorie dei medici da utilizzare da parte del predetto istituto per eseguire le visite fiscali al domicilio degli assicurati in stato di malattia;

che l'INPS non ha provveduto all'aggiornamento di dette graduatorie, malgrado diversi comitati provinciali INPS abbiano segnalato all'istituto centrale difficoltà crescenti sul funzionamento del sistema di controllo determinato dalle numerose dimissioni accumulatesi nel tempo da parte dei medici a suo tempo inseriti nelle graduatorie,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro intenda assumere per rappresentare all'INPS la necessità di procedere all'aggiornamento delle graduatorie, sia per un corretto e puntuale servizio di controllo, sia per dare una risposta alle richieste dei numerosi giovani medici disoccupati che attraverso numerose raccolte di firme indirizzate all'INPS hanno manifestato la loro disponibilità.

(4-04540)

(13 marzo 1990)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, l'INPS ha fornito i seguenti elementi.

In primo luogo le liste speciali di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1986 sono state istituite ed attivate presso le sedi dell'istituto con decorrenza 1° gennaio 1987.

Le iscrizioni sono risultate quantitativamente eccedenti ogni limite di previsione soprattutto nelle regioni del Centro-Sud ed insulari, sicchè si è dovuto far ricorso al sistema della rotazione anche periodica di gestione delle liste, nell'intento di assegnare un minimo di visite domiciliari a ciascun iscritto.

Alla data del 1° aprile 1991 nelle liste relative sempre alle regioni del Centro-Sud ed insulari risultavano ancora numerose iscrizioni; in alcune realtà locali delle regioni del Nord, invece, si è verificata nel

tempo la tendenza all'esaurimento delle iscrizioni, cui si è sopperito con immediate autorizzazioni di ricostituzione delle liste stesse che hanno consentito l'effettuazione delle visite mediche domiciliari senza soluzione di continuità.

Il servizio di controllo medico domiciliare, pertanto, risulta allo stato attuale regolare sull'intero territorio nazionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(28 gennaio 1991)

GIUSTINELLI, GAROFALO, VISCONTI, SPOSETTI, TOSSI BRUTTI, NOCCHI, FRANCHI. - *Al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che, con le disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 741, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è stata modificata la parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1972, n. 633, con specifico riferimento ai punti 27 e 40, introducendo in particolare, tra le voci ammesse a beneficiare dell'aliquota agevolata dell'IVA al 2 per cento, i «beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984» (punto 27) e le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, nonchè del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive modificazioni e integrazioni» (punto 40);

che l'aliquota agevolata IVA del 2 per cento, con disposizione di carattere generale, è stata elevata al 4 per cento, con effetto dal 1° gennaio 1989, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

che, successivamente all'emanazione di detta normativa, con la disposizione di carattere particolare di cui al secondo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1989, n. 263, di conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, è stato testualmente stabilito: «Dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46»;

che l'entrata in vigore di detta normativa, correlata con quella precedente di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 del 1989, ha fatto sorgere problematiche e disparità interpretative nelle zone dell'Umbria e dell'Italia meridionale colpite dai movimenti sismici dell'anno 1984, sia con riguardo al periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1989, sia con riferimento al periodo successivo al 1° gennaio 1990;

che quanto sopra evidenziato è dovuto, almeno per quanto consta, ai diversi orientamenti interpretativi – formali o informali – assunti da alcuni uffici finanziari competenti nonchè da altri uffici dello Stato;

che ciò ha comportato che l'aliquota IVA, riguardante gli interventi sopra indicati, relativa al periodo 10 gennaio 1989-31 dicembre 1989, in alcune realtà sia stata applicata al 2 per cento, mentre in altre al 4 per cento e che, di conseguenza, per il periodo successivo al 1° gennaio 1990, la stessa, a seconda delle zone, potrebbe essere imposta al 4 per cento o al 19 per cento;

che per le esigenze di una corretta ed univoca applicazione della normativa fiscale in questione sembra agli interroganti che si appalesi l'esigenza inderogabile dell'emanazione di urgenti ed adeguate disposizioni interpretative, valide per tutto il territorio colpito dai movimenti sismici del 29 luglio 1984 e del 7 e 11 maggio 1984, della normativa in argomento,

si chiede di conoscere:

se, a seguito della richiesta di amministrazioni interessate alla materia, siano state emanate disposizioni di carattere interpretativo con riguardo alla questione rappresentata e con riferimento al periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1989;

se s'intenda emanare, con l'urgenza che la tematica richiede, un provvedimento di carattere interpretativo con riguardo a quanto in precedenza rappresentato per il periodo successivo al 1° gennaio 1990, al fine di dare certezza giuridica circa l'applicazione dell'aliquota IVA agli uffici competenti ed agli operatori economici.

(4-04443)

(20 febbraio 1990)

RISPOSTA. – La questione concernente le modalità applicative della disposizione contenuta nel comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, e riguardante, in sostanza, la sottoposizione all'aliquota IVA agevolata delle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativi alla riparazione e ricostruzione degli immobili siti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1989, ha formato oggetto di approfondita analisi da parte dell'amministrazione finanziaria in relazione a specifico quesito posto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - ufficio per il coordinamento della protezione civile.

A fronte di tale quesito il Ministero prese le mosse dalla esigenza di dare una corretta applicazione della disposizione del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito dalla legge n. 263 dello stesso anno, secondo la quale per l'anno 1989 continuavano ad applicarsi le disposizioni stabilite dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, aveva stabilito l'aliquota del 2 per cento per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati alla ricostruzione e al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984 e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi dello stabilimento AGIP Petroli di Napoli.

L'esigenza di tale interpretazione conseguiva al fatto che con decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, l'aliquota ridotta IVA stabilita nella misura del 2 per cento era sostituita dall'aliquota del 4 per cento con effetto dal 1° gennaio 1989.

Uscendo dal tecnicismo dei riferimenti normativi l'Amministrazione ha inteso che la previsione dispositiva del luglio 1989, secondo cui continuano ad applicarsi le disposizioni agevolative previgenti (aliquota ridotta IVA del 2 per cento), derogasse - sia perchè successiva sia perchè eccezionale - alla elevazione della stessa aliquota ridotta IVA (dal 2 al 4 per cento) disposta in via generale nell'aprile di quello stesso anno.

Se così non fosse non si potrebbe attribuire un significato logico alla dizione usata dal legislatore con la frase «continuano ad applicarsi...»: dizione che ha il chiaro senso dell'intendimento di protrarre per l'intero anno 1989 le disposizioni agevolative, così come previste dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

Va da sè che, a decorrere dal 1° gennaio 1990 le operazioni in argomento restano assoggettate all'aliquota IVA del 4 per cento, e ciò per la ragione che una volta venuta meno la peculiare disciplina agevolativa (aliquota del 2 per cento) prevista dal decreto-legge n. 791 del 1985 - le cui disposizioni hanno continuato ad essere efficaci nell'anno 1989 - tornerà ad essere applicabile la disciplina generale che consegue alla sistematica collocazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui trattasi nella tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (aliquota del 4 per cento).

Sotto questo profilo soccorre appunto la tecnica legislativa adottata dal legislatore con il più volte menzionato decreto-legge n. 791 del 1985, che inserì le operazioni in esame fra quelle elencate nella tabella A) che prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta IVA del 4 per cento.

In tal senso era e resta l'orientamento di questo Ministero al quale, peraltro, non risultano essersi verificati presso i dipendenti uffici casi di difforme applicazione della normativa in parola.

Tuttavia sembra opportuno il suggerimento contenuto nell'ultima parte della interrogazione proposta dagli onorevoli interroganti, di rendere manifesto a tutti gli uffici periferici l'orientamento interpretativo sopra indicato al fine di evitare anche il potenziale insorgere di perplessità e di dubbi.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(26 gennaio 1991)

IMPOSIMATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 19 luglio 1989 veniva presentata l'interrogazione 4-03651 nella quale si chiedeva:

«*a*) se e quali indagini siano state svolte sul conto dei titolari delle ditte Sud Appalti e Italservizi da parte della locale polizia giudiziaria;

b) se le ditte Sud Appalti e Italservizi, i cui titolari effettivi sono stati incriminati, arrestati e richiesti di rinvio a giudizio da parte dell'autorità giudiziaria di Napoli, fossero regolarmente iscritte all'albo delle imprese della prefettura di Caserta in conformità con la "legge Rognoni-La Torre";

c) quali siano stati i prezzi fissati per gli appalti aggiudicati alle ditte Sud Appalti e Italservizi e se si ritenga che fossero congrui o, come è verosimile, eccessivi rispetto ai prezzi correnti di mercato;

d) se il comitato regionale di controllo competente per territorio avesse approvato gli appalti aggiudicati dal comune di Santa Maria Capua Vetere alle società Italservizi e Sud Appalti e le successive eventuali proroghe;

e) se la procura della Repubblica e il tribunale di Santa Maria Capua Vetere abbiano avviato indagini per stabilire la regolarità dell'aggiudicazione degli appalti ad esponenti della camorra»;

che la stessa società Sud Appalti ha vinto la gara per l'aggiudicazione dell'appalto della nettezza urbana a Marcianise e, nel 1990, a Maddaloni,

l'interrogante chiede di conoscere se la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere abbia promosso indagini sulle gare di appalto a Marcianise e a Maddaloni.

(4-04750)

(19 aprile 1990)

RISPOSTA. – In riferimento alla interrogazione di cui in oggetto, si comunica che presso la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere è iscritto al n. 738/89, mod. 21, rapporto della compagnia dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere relativo a gare di appalto aggiudicate alle società Agizza-Romano.

Allo stato il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(31 gennaio 1991)

IMPOSIMATO, CROCETTA, VITALE, TRIPODI. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che il sindaco di Caiazzo (Caserta), a seguito di domanda di licenza edilizia presentata l'11 agosto 1989 al comune di Caiazzo per la realizzazione di un opificio per la concia di pelli di pesce, rilasciò in data 29 agosto una licenza edilizia alla Concitalia spa per la realizzazione di un impianto industriale finalizzato alla concia di pelli;

che il rilascio della licenza è avvenuto in violazione delle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento prodotto da impianti industriali;

che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la legge prescrive che siano previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e che «l'impianto progettato non comporti emissioni superiori ai limiti consentiti» (articolo 6);

che la mancanza del preventivo parere di compatibilità ambientale da parte della regione rende assolutamente e insanabilmente illegittimo il provvedimento del sindaco, adottato al di fuori della partecipazione del consiglio comunale di Caiazzo;

che, a parte ogni cosa, l'opificio, fonte di spaventoso inquinamento delle acque e dell'aria, dovrebbe sorgere in prossimità di nuclei abitati (a pochi metri), con grave pericolo per la salute dei numerosi confinanti;

che gli interessi legittimi e i diritti dei cittadini di Caiazzo sono stati sistematicamente ignorati poichè il provvedimento di rilascio della licenza, anche se confermato dal TAR in sede di impugnazione del provvedimento di revoca da parte del sindaco, è stato adottato clandestinamente senza alcuna discussione consiliare e con grave pericolo per la salute pubblica;

che al giudizio dinanzi al TAR non hanno avuto modo di partecipare i numerosi controinteressati proprietari di terreni e abitazioni confinanti con l'impianto in costruzione;

che la costruzione dell'opificio è iniziata nonostante l'assenza, riconosciuta dallo stesso sindaco nell'ordinanza del 1° ottobre 1989, di relazioni dettagliate sottoscritte da tecnici competenti circa l'impatto ambientale dello stabilimento;

che il parere favorevole dell'USL di Caserta in data 6 novembre 1989 è stato espresso in assenza di sopralluoghi e di documentazione sufficiente e che nel parere si afferma: «L'obbligo di controllo delle acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti solidi avvenga secondo la normativa vigente», cosa che dimostra che manca allo stato una struttura che assicuri tale adempimento essenziale al fine di evitare l'inquinamento;

che altrettanto ridicolo, assurdo e illegittimo è il parere del responsabile sanitario del comune di Caiazzo, fondato sulla mera speranza che «non vi sia comunicazione tra tale mensa e ambiente di lavoro e che l'insediamento non produca effetti molesti, rumori, vapori, gas e altre esalazioni, involucri di nocumento alla salute del vicinato»;

che lo stesso sindaco di Caiazzo, a seguito di numerosi esposti presentati da moltissimi abitanti della zona e da consiglieri comunali, ha riconosciuto, implicitamente, in una relazione ai componenti della giunta comunale nel maggio 1990, la violazione delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, in materia di direttive CEE, su specifici agenti inquinanti, poichè non era stata concessa autorizzazione dalla regione, «con l'indicazione del ciclo produttivo e delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento e la quantità e la qualità delle emissioni»;

che lo stesso sindaco richiama la norma di cui all'articolo 24, comma 1, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica, che stabilisce: «Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione... è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni...»;

che la decisione del TAR di Napoli, che in via interlocutoria avrebbe disposto la sospensiva del provvedimento di revoca del sindaco, non può in alcun modo essere considerata una sanatoria delle

numerose violazioni commesse e tanto meno può escludere l'esistenza di reati previsti e puniti, tra l'altro, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203, del 24 maggio 1988;

che la continuazione dei lavori, accertata dall'Arma dei carabinieri e dai sopralluoghi di molti cittadini, sta creando una situazione grave ed irreparabile con un'industria altamente inquinante come quella per la concia delle pelli;

che solo il consiglio comunale di Caiazzo e non la commissione edilizia, dopo l'esproprio dell'intera area interessata alla costruzione, avrebbe potuto autorizzare la realizzazione dell'opificio;

che in un parere interlocutorio espresso il 9 aprile 1990 da una commissione di esperti nominati dal comune di Caiazzo si afferma tra l'altro che «l'impianto di trattamento dei reflui liquidi derivanti dalle azioni di rinverdimento, lavaggio, piclaggio, concia, ingrasso, riconcia e tintura proposto nella documentazione non appare soddisfacente per l'alto contenuto del cloruro di sodio che è presente nei reflui», e «che occorrerebbero sperimentazioni adeguate»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali interventi urgenti intenda adottare il Ministro della sanità nei confronti del responsabile sanitaro della USL di Caserta per un parere favorevole alla creazione di una conceria di pelli che appare illegittimo e inopportuno.

(4-04875)

(5 giugno 1990)

RISPOSTA. – Le problematiche di tutela igienico-sanitarie degli abitati e dell'ambiente generale, prospettate con l'atto parlamentare summenzionato, attengono a funzioni amministrative da tempo sottratte ad ogni possibilità operativa di questo Ministero per effetto della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Si può rispondere, quindi, soltanto alla luce dei limitati elementi di valutazione pervenuti dalle competenti autorità sanitarie campane attraverso quel commissariato del Governo e di alcuni notizie per altra via acquisite dal Ministero dell'ambiente.

Si è appreso, in tal senso, che la concessione edilizia rilasciata in data 11 agosto 1989 dal comune di Caiazzo, cui si riferisce l'interrogazione, nei confronti della locale impresa Concitalia spa riguarda la costruzione di un «opificio» di piccole dimensioni ed a carattere sperimentale, per la concia e la lavorazione di pelli di pesce con un «brevetto» molto semplificato, che dovrebbe occupare 20 addetti.

Risponde al vero che tale concessione è stata rilasciata previo parere sanitario favorevole del funzionario medico competente del distretto sanitario di Caiazzo e del servizio multinazionale di ecologia dell'unità sanitaria locale 15 di Caserta, territorialmente interessata; tuttavia, la stessa unità sanitaria non ha mancato di sottolineare come entrambi tali pareri siano stati espressi esclusivamente in base ai relativi elaborati progettuali della realizzazione di detto impianto e, come tali, lascino, quindi, del tutto impregiudicati i successivi controlli ed adempimenti preliminari all'attivazione degli impianti, a norma dell'articolo 216 del testo unico delle leggi statali approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni, del decreto del

Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante, in particolare, l'attuazione di Direttive CEE sui «rifiuti» e sui «rifiuti tossici e nocivi».

Ad avviso delle competenti autorità sanitarie campane, non ricorrerebbero invece, nel caso di specie, gli estremi per l'applicazione della procedura della valutazione dell'«impatto ambientale» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.

Comunque, poichè ad iniziativa di alcuni consiglieri comunali di Caiazzo e di associazioni ambientaliste è emerso un attivo «movimento d'opinione» decisamente contrario a tale insediamento produttivo, paventando - come l'onorevole interrogante - forti dubbi sui suoi potenziali effetti inquinanti, la stessa amministrazione comunale di Ciazzo è stata indotta da tempo a sospendere l'efficacia della concessione edilizia inizialmente rilasciata, provvedendovi con deliberazione n. 33 del 14 ottobre 1989, nell'intento di chiarire la reale portata inquinante delle relative, previste lavorazioni.

In questo senso appare, ad un tempo, significativa e soddisfacente la circostanza che, con successiva deliberazione n. 312 del 26 ottobre 1989, la stessa giunta comunale abbia poi inteso costituire un'apposita commissione di esperti, affidandole l'incarico di esprimere un proprio ponderato giudizio al riguardo, sulla base della documentazione comunque acquisibile dall'impresa interessata e di ogni complementare accertamento tecnico ritenuto necessario. Tale organismo è presieduto da un docente universitario di ingegneria chimica, nominato dal preside della relativa facoltà, e composto da tre esperti nominati dalle associazioni ambientalistiche (WWf, Lega Ambiente e Italia Nostra), cui si sono aggiunti, in un secondo tempo, tre esperti designati dai sindacati CISL, CGIL e UIL.

A differenza degli onorevoli interroganti, questo Ministero non dispone, purtroppo, di aggiornati elementi conoscitivi sulle attuali risultanze emerse dai lavori della commissione. Tuttavia, ad avviso dello scrivente e per quanto è giustificato desumere da una valutazione forzatamente indiretta ed incompleta, il suo stesso «parere interlocutorio» del 9 aprile 1990, richiamato nell'interrogazione, sembra assumere notevole rilevanza ai fini della tutela igienico-sanitaria ambientale della popolazione e del territorio del comune di Caiazzo.

Esso, infatti, costituisce - da un lato - la dimostrazione di un approccio particolarmente scrupoloso della Commissione rispetto al compito di estrema delicatezza affidatole, mentre, dall'altro e senza alcun pregiudizio delle conclusioni finali al riguardo raggiunte, viene già a porre una remora tecnico-sanitaria non trascurabile nei confronti del previsto stabilimento, con evidente e conseguente, preciso vincolo per l'amministrazione comunale interessata, che, in ogni caso, non potrà evitare di tenerne conto nelle proprie future determinazioni, affinchè non risultino viziate da «manifesta contraddittorietà».

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MARINUCCI MARIANI

(15 gennaio 1991)

LONGO, ANDREINI, CHIESURA, CORTESE, EMO CAPODILISTA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nelle aziende del gruppo Arcolin, operante nel settore della maglieria e presente con propri stabilimenti nei comuni di Albignasego, Carrara Santo Stefano e Selvazzano Dentro (tutti in provincia di Padova), è emersa una situazione di crisi di mercato che rischia di avere gravi conseguenze sull'occupazione in una delle più antiche manifatture del settore;

che da questa situazione di crisi l'azienda può uscire solo attraverso un programma di ristrutturazione, qualificazione e potenziamento che rilanci i prodotti ed aumenti la produttività, altrimenti si aprirebbe una fase di drastica riduzione immediata di personale (circa 130 «esuberi») a cui seguirebbero inevitabilmente altre crisi e altri licenziamenti,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivare con urgenza i propri uffici provinciali al fine di svolgere un ruolo positivo nella vertenza sindacale in atto e negli indirizzi che occorre scegliere per uscire dalla crisi aziendale, attraverso il ricorso a tutti gli strumenti di protezione sociale e la predisposizione, da parte del gruppo Arcolin, di un piano di ristrutturazione che utilizzi anche il ricorso alla cassa integrazione.

(4-04900)

(6 giugno 1990)

RISPOSTA. – La vertenza che ha interessato due società del gruppo Arcolin, precisamente la snc MAP e la sas ARCOMAP, ha raggiunto il proprio culmine alla fine dello scorso mese di giugno con la comunicazione di licenziamenti per riduzione di personale nei confronti complessivamente di 133 lavoratori (rispettivamente 86 dipendenti della società MAP e 47 della ARCOMAP).

Per effetto dell'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro di Padova e della mediazione compiuta il giorno 4 luglio 1990, i rappresentanti delle aziende e le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno raggiunto un accordo con il quale la vertenza può considerasi positivamente conclusa.

Le parti hanno convenuto sui seguenti punti:

1) revoca dei licenziamenti;

2) riconoscimento della grave situazione produttiva economica e finanziaria del gruppo;

3) incentivo risarcitorio (lire 8.800.000) alle dimissioni;

4) richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria per 24 mesi, per i lavoratori destinatari del licenziamento revocato;

5) risoluzione dei rapporti di lavoro dei suddetti lavoratori, qualora la domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria non sia accolta, e risarcimento economico di lire 5.800.000;

6) piano di profonda ristrutturazione con investimenti attivi programmati per circa 6 miliardi;

7) previsioni di rientro, anche con utilizzo del *part-time*, dei lavoratori sospesi; provvedimenti di favore per gli stessi in caso di terziarizzazione di operazioni produttive.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(28 gennaio 1991)

MAFFIOLETTI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per conoscere quale iniziativa intenda assumere per ovviare ai gravi inconvenienti e disagi per la popolazione interessata che derivano dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 1989 in riferimento alla legge n. 30 del 1° febbraio 1989 che ha comportato la soppressione della pretura di Paliano (Frosinone). Come risulterà a questo Ministero è tuttora pendente dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio il ricorso n. 3305/89 avverso il citato provvedimento di soppressione per errore di diritto, contraddittorietà, manifesta ingiustizia e sviamento di potere.

È noto inoltre che la sezione distaccata di Paliano compresa nella tabella B allegata alla legge n. 30 del 1989 è stata soppressa, pur risultando l'indice 0,67 dell'attività giudiziaria ben superiore al limite fissato, come risulta dall'allegato alla circolare della corte d'appello di Roma dell'aprile 1989.

Considerato che l'indice di attività assunto come antecedente e premessa per la razionalità e legittimità del provvedimento impugnato è tuttora quello dello 0,50, come risulta dallo stesso citato decreto del Presidente della Repubblica, appare evidente il vizio che riguarda la suaccennata decisione, ora sottoposta al vaglio giurisdizionale.

Considerata inoltre l'incidenza della questione di legittimità sollevata dal comune di Paliano, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di voler risolvere in via amministrativa la controversia ed evitare così il permanere di una dannosa situazione di incertezze e di conflittualità tra l'amministrazione locale e quella della giustizia, nonchè di contrasto con gli interessi dei cittadini e del buon funzionamento delle strutture giudiziarie.

(4-05101)

(24 luglio 1990)

RISPOSTA. - I criteri adottati da questa amministrazione per procedere alla revisione delle circoscrizioni degli uffici pretorili inseriti tra le sedi di cui alle tabelle B (sezioni distaccate di pretura) e C (sezioni distaccate già comprese nei mandamenti preesistenti) allegate alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, sono stati oggetto di specifiche comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia alla Commissione giustizia della Camera nella seduta del 12 aprile 1989.

Il criterio fondamentale assunto a base della revisione degli uffici pretorili è stato quello della entità del contenzioso e del potenziamento degli uffici con maggiore carico di lavoro. Si è inteso, pertanto, sopprimere quegli uffici in cui in base ai rilevamenti degli indici di

lavoro effettuati nel recente periodo (triennio 1987-1989) il rapporto tra costo amministrativo ed entità del servizio giudiziario fosse risultato sperequato in danno di quest'ultimo.

All'uopo si è proceduto preliminarmente a determinare il «divisore nazionale» (quoziente tra sopravvenienze di tutti gli uffici pretorili e numero dei posti in organico) individuando l'indice di lavoro - fatto pari alla unità - corrispondente alla necessità di una magistrato nell'organico dell'ufficio.

Si è quindi proceduto alla rilevazione dei flussi di lavoro recenti di ciascun ufficio dividendo il dato ponderato (costituito dalla somma dei valori attribuiti alle sopravvenienze, disaggregate per tipologia e complessità) per il «divisore nazionale», ed ottenendo in tal modo l'indice di lavoro specifico dell'ufficio. Nel caso in cui tale indice di lavoro fosse risultato inferiore alla percentuale dello 0,50, la conservazione della sede giudiziaria sarebbe risultata evidentemente antieconomica.

Appare opportuno specificare che gli indici di lavoro sono stati rilevati con riferimento alla domanda di giustizia (cosiddette sopravvenienze) e cioè al flusso dei nuovi procedimenti instaurati nel periodo di tempo esaminato, anzichè al carico di lavoro risultante dagli affari pendenti all'inizio e alla fine del periodo considerato, in quanto quest'ultimo dato, risultando condizionato da molteplici variabili (operosità del magistrato, prolungata vacanza del posto in organico, applicazione del magistrato ad altra sede, eccetera), è apparso inidoneo a descrivere con sufficiente margine di affidabilità la effettiva dimensione degli uffici giudiziari.

In applicazione dei criteri sopraindicati - condivisi dal Consiglio superiore della magistratura nel parere in data 28 giugno 1989 - con decreto presidenziale in data 7 luglio 1989, è stata soppressa la pretura di Paliano (sezione distaccata, inserita in tabella B, legge n. 30 del 1989, della pretura circondariale di Frosinone) ed il relativo territorio aggregato alla contigua sezione distaccata di Anagni, in quanto, l'indice di lavoro rilevato nel triennio 1987-1989, è risultato, per l'appunto, inferiore al limite percentuale dello 0,50 (1987: 0,48 per cento; 1988: 0,47 per cento; 1989: 0,43 per cento).

Si rappresenta altresì, per opportuna conoscenza, che avverso il predetto decreto presidenziale è stato proposto dal comune di Paliano ricorso al TAR del Lazio con istanza di sospensiva e che questo Ministero ha già provveduto ad interessare la competente avvocatura generale dello stato invitandola a resistere in giudizio e ad instare per la inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(31 gennaio 1991)

MAFFIOLETTI, VETERE, IMBRÌACO. - *Al Ministro della sanità.* - Per conoscere:

se non intenda promuovere immediatamente un'inchiesta amministrativa, salva ogni altra azione in sede giudiziaria, per individuare le responsabilità relative al modo in cui è stato ricoverato ed assistito al

Policlinico di Roma, la mattina del 7 novembre 1989, il giovane Luca Ruggero, deceduto dopo essere caduto e forse investito lungo via dei Prati Fiscali in Roma mentre procedeva in bicicletta. Il Ruggero indossava uno zaino contrassegnato dal suo nome e cognome e, seppure tardivamente, veniva trasportato al Policlinico, probabilmente senza passare per il pronto soccorso e senza che nessuno avvisasse la famiglia che solo accidentalmente, alle 10 di sera, veniva a conoscenza dell'incidente accaduto mentre Luca Ruggero giaceva già in coma;

quali atti intenda compiere per punire i responsabili, assicurare un servizio moderno di collegamento radio tra ambulanze e disponibilità ospedaliere e garantire l'osservanza scrupolosa delle norme relative al pronto soccorso e all'identificazione delle persone e dell'obbligo umano e civile di avviso tempestivo alle famiglie delle vittime di incidenti nella città di Roma.

(4-04089)

(15 novembre 1990)

RISPOSTA. - In merito alla grave vicenda segnalata con l'atto parlamentare cui si risponde, questo Ministero, considerata la propria impossibilità di intervenire operativamente in via ordinaria nel campo dell'assistenza ospedaliera, di specifica competenza delle strutture territoriali del servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, deve necessariamente rifarsi agli elementi di valutazione acquisiti presso la regione Lazio e soltanto ora pervenuti attraverso quel commissariato del Governo.

Dall'insieme della documentazione al riguardo pervenuta appare giustificato trarre la conclusione che, pur nell'obiettiva difficoltà di accertare le circostanze all'origine del malore di cui era rimasto vittima il giovane Luca Ruggero la mattina del 7 novembre 1989 lungo la via dei Prati Fiscali, a Roma, l'assistenza prestatagli, dopo i primi soccorsi in autoambulanza e l'ingresso in astanteria - accettazione dell'ospedale Policlinico «Umberto I», risulta complessivamente tempestiva e adeguata al suo quadro clinico, che purtroppo - non va dimenticato - era già di «coma cerebrale» al momento del ricovero.

Infatti, il paziente veniva visitato dal medico di turno, che attuava immediatamente nei suoi confronti tutti i presidî diagnostici e terapeutici necessari e lo faceva sottoporre d'urgenza alle visite anestesiologiche e neurochirurgiche, a seguito delle quali gli venivano effettuate due TAC cerebrali: la prima alle 11 circa e la seconda dopo quasi mezz'ora. Entrambi gli esami accertavano un quadro stabile di emorragia cerebrale con «rima di frattura della volta cranica», inducendo il neurochirurgo, alle ore 12 circa, a disporre il trasferimento immediato del paziente alla clinica neurochirurgica dell'università, ubicata nelle immediate adiacenze.

Constatata successivamente l'impraticabilità di un intervento neurochirurgico e non essendo disponibili posti-letto in rianimazione, il paziente veniva in un secondo tempo trasferito, mediante un «Centro mobile di rianimazione», al corrispondente reparto del Policlinico «Gemelli».

È indubbiamente assai grave e deplorevole, sotto il profilo umano e civile ancor prima che dal punto di vista dell'osservanza delle

prescrizioni in materia vigenti, che possano verificarsi episodi di mancata segnalazione alle famiglie del ricovero di pazienti colpiti da improvvisi malori o vittime di incidenti.

Nel caso di specie, tuttavia, sembra dimostrato che ciò sia avvenuto soltanto per l'obiettiva impossibilità di identificare il giovane, che era risultato sprovvisto di documenti e che si trovava in coma cerebrale già al momento del ricovero in ospedale, tanto da poter soltanto sussurrare il proprio nome di battesimo durante un momentaneo, lieve miglioramento delle condizioni di coscienza, verificatosi subito dopo la prima TAC cerebrale.

Contrariamente a quanto riportato nell'interrogazione, inoltre, le generalità del giovane non risultavano, in realtà, neppure leggibili sul suo zainetto e tale circostanza risulta suffragata ufficialmente anche da una dichiarazione scritta in data 11 aprile 1990 da un infermiere e da un ausiliario socio-sanitario dell'«accettazione» uomini dell'ospedale Policlinico «Umberto I», che avevano prestato la prima assistenza al paziente la mattina del ricovero.

Questo Ministero, infine, non può che condividere l'esigenza di assicurare nelle aree urbane a maggior densità un idoneo e moderno servizio di collegamento-radio con «centrale operativa», in modo da coordinare i movimenti delle autoambulanze con le mutevoli disponibilità dei servizi ospedalieri di pronto soccorso e di rianimazione, ma le stesse autorità sanitarie competenti di Roma hanno dimostrato di essere ben consapevoli di tale, non più rinviabile necessità e di essersi, quindi, da tempo attivate in tal senso nonostante le fin troppo note difficoltà finanziarie.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
GARAVAGLIA

(19 gennaio 1991)

MALAGODI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Avendo preso visione di uno stampato diffuso dall'ufficio sindacale regionale di Milano dal quale risulta che la CGIL-scuola è ufficialmente intervenuta presso le commissioni giudicatrici di alcune classi di concorso addette agli esami di abilitazione riservati che stanno avendo luogo a Milano per premere sulle stesse commissioni affinchè evitino che le prove di esame siano selettive;

ritenendo che esiste siano incoerenti rispetto alla legge che ha istituito tale abilitazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario condannare siffatta indebita ingerenza e intervenire affinchè sia assicurato regolare e serio svolgimento alle prove di esame onde evitare che l'esame si riduca ad una semplice sanatoria.

(4-04991)

(3 luglio 1990)

RISPOSTA. – In ordine a quanto segnalato con l'interrogazione in oggetto indicata – circa presunte interferenze sindacali nell'operato delle commissioni giudicatrici preposte all'espletamento delle sessioni

riservate per il conseguimento dell'abilitazione, in provincia di Milano - si fa presente che specifici accertamenti sono stati al riguardo effettuati dal provveditore agli studi di quella sede, su incarico di questo Ministero.

A conclusione di tali accertamenti i singoli presidenti delle suddette commissioni hanno rilasciato e sottoscritto specifiche dichiarazioni - debitamente acquisite agli atti di questo Ministero - nelle quali si afferma che nessuna pressione o ingerenza, da parte dell'organizzazione sindacale di cui è cenno nell'interrogazione, risulta essere stata ufficialmente esercitata, sulle commissioni medesime, nell'intento di rendere meno selettive le prove concorsuali.

Dagli accertamenti come sopra eseguiti è risultato, altresì, che tutte le operazioni di esame si sono svolte in piena regolarità e che, su un numero di 663 domande complessivamente presentate per i vari tipi di abilitazione (con esclusione di quelle relative alle classi n. A085 e n. A057 le cui operazioni sono in fase di completamento) i candidati abilitati sono stati in tutto 386, il che pare decisamente escludere le ipotesi paventate dall'onorevole interrogante.

In dettaglio, il quadro dei docenti che hanno chiesto di partecipare alle prove e di quelli che hanno conseguito il titolo abilitante per ciascuna classe di concorso (fatta eccezione per le due dianzi citate) è risultato il seguente:

A034 - Educazione artistica

Domande pervenute: 89
Candidati abilitati: 33

A036 - Educazione fisica

Domande pervenute: 91
Candidati abilitati: 56

A038 - Educazione musicale

Domande pervenute: 231
Candidati abilitati: 165

A039 - Educazione tecnica

Domande pervenute: 130
Candidati abilitati: 76

A260 - Lingua francese

Domande pervenute: 38
Candidati abilitati: 12

A360 - Lingua inglese

Domande pervenute: 79
Candidati abilitati: 42

A560 - Lingua russa

Domande pervenute: 5
Candidati abilitati: 2

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(22 gennaio 1991)

MERAVIGLIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del turismo e dello spettacolo e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che è stato dato ampio risalto dalla stampa al deferimento da parte del procuratore federale del giocatore Andrea Carnevale alla commissione disciplinare della Lega professionisti per violazione dell'articolo 1, comma 3, del codice di giustizia sportiva, «per aver reso alla stampa dichiarazioni lesive alla reputazione di altri tesserati»;

che il diritto di libertà di parola, e quindi di critica, è sancito in clima di uguaglianza assoluta dalla Costituzione, in un paese libero e democratico, come l'Italia;

che in un simile momento politico, in cui non si risparmia neppure la massima istituzione della Repubblica, nessuno pensa, o ha mai pensato, di difenderla ricorrendo a leggi speciali;

che sembra inconcepibile come possa ancora sopravvivere un codice speciale che giudica e commina sentenze e pene, spesso in contrasto con quelle che sono le leggi dello Stato e le libertà garantite dalla Costituzione;

che probabilmente l'istituzione di queste leggi fu voluta e imposta in momenti in cui le amministrazioni delle società sportive erano ben lontane dall'essere condotte con quella trasparenza con cui oggi sono o dovrebbero essere amministrate,

l'interrogante chiede di conoscere, al di là del caso personale del giocatore Carnevale:

1) se non si ritenga che sia giunto il momento in cui si debbano abrogare norme esistenti al di fuori o addirittura in contrasto con il corpo delle leggi dello Stato, ridando valore alla norma dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge;

2) se non si ritenga che chiunque, a qualsiasi titolo, rilasci dichiarazioni lesive della personalità di qualsivoglia altro cittadino sia chiamato a risponderne in base alle disposizioni dell'unico codice che deve essere in vigore nella Repubblica italiana, e cioè la legge dello Stato.

(4-05227)

(4 agosto 1990)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione in oggetto in merito al tema delle procedure disciplinari sportive in corso per dichiarazioni di un noto calciatore, questo Ministero ritiene che il principio di autonomia dello sport debba essere salvaguardato, specie per quanto concerne la

materia sanzionatoria, principio riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa alla quale, comunque, in ultima analisi, si può sempre ricorrere.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
MURATORE

(16 gennaio 1991)

MESORACA, GAROFALO, TRIPODI, ALBERTI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Considerato:

che, in seguito alla ristrutturazione delle sedi portata avanti dalla direzione generale dell'INAIL, la sede di Crotone, che era centro di responsabilità di primaria importanza, è stata esclusa da ogni programma di sviluppo, di guisa che risulta declassata, tant'è che il responsabile del centro viene spostato a Catanzaro;

che ciò è stato deciso in contrasto con il bacino di utenza e le capacità di questa sede;

che per altre sedi calabresi, quelle di minore importanza, non s'è seguita questa strada punitiva;

che ciò risulta più grave in quanto Crotone, nella recente legge sulle autonomie locali, viene individuata come nuova provincia da istituire, la qual cosa avrebbe consigliato un rafforzamento della rete dei servizi in questa città;

che questa decisione segue altre decisioni come quella dei nuclei operativi dell'Enel, lo zuccherificio di Strongoli, l'aeroporto civile, tendenti a ridurre le capacità produttive e di servizi del comprensorio crotonese,

gli interroganti chiedono di sapere a quali criteri obbedisca la decisione intrapresa dalla direzione generale dell'INAIL e quali misure il Governo intenda promuovere per mantenere nella sede di Crotone il responsabile del centro.

(4-05013)

(3 luglio 1990)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione presentata dagli onorevoli interroganti l'INAIL ha comunicato di avere adottato, nel determinare la struttura periferica dell'istituto, criteri oggettivi, ispirati a princìpi di stretta economicità, tenendo conto di vari fattori, quali il carico di lavoro delle singole sedi o la necessità di garantire la presenza dell'Istituto presso ogni provincia.

Nel caso di Crotone, dove continua comunque ad operare uno «sportello prestazioni» l'ente non ha rilevato una rispondenza a tali criteri e, pertanto, non ha ritenuto di istituire presso tale città una propria sede.

L'INAIL ha fatto presente, tuttavia, che in futuro non vi saranno ostacoli alla positiva soluzione del problema in questione, tenuto conto dell'individuazione di Crotone come nuova provincia da istituire e della modifica del suo bacino di utenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(28 gennaio 1991)

ONORATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere con urgenza, in relazione ad alcune recenti clamorose scarcerazioni dovute a nullità dell'ordinanza di carcerazione per sigillo irregolare:

1) per quali ragioni, a oltre un anno dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, alcuni uffici giudiziari siano ancora privi del sigillo prescritto;

2) se esistano circolari o altre disposizioni ministeriali che impongano l'uso di sigilli fabbricati dal Poligrafico dello Stato, impedendo così ai singoli uffici giudiziari di provvedersi per proprio conto;

3) se esistano comunque circolari o altre disposizioni ministeriali che impongano un'interpretazione dell'articolo 292 del codice di procedura penale in base alla quale l'uso di sigilli diversi da quelli del Poligrafico dello Stato è causa di nullità dell'ordinanza.

(4-05486)

(6 novembre 1990)

RISPOSTA. - L'esigenza che gli uffici giudiziari si munissero urgentemente di sigilli conformi a legge veniva evidenziata già con lettera circolare del 29 novembre 1988 della direzione generale degli affari civili di questa amministrazione, lettera il cui contenuto sembra opportuno qui di seguito integralmente trascrivere:

«Il Ministero del tesoro ha di recente segnalato che continuano a pervenire alla sezione Zecca dell'istituto Poligrafico dello Stato, per la prescritta deformazione, timbri e sigilli, portanti impresso lo stemma dello Stato, non conformi alla legge in quanto fabbricati da soggetti diversi dalla stessa Zecca. Di conseguenza, il detto Ministero ha avvertito la necessità di ricordare che, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge 26 ottobre 1944, n. 313, e dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, la "fabbricazione dei timbri e dei sigilli ufficiali, da usarsi dalle amministrazioni statali e dai notai, è affidata in esclusiva alla Zecca" e di invitare le amministrazioni e gli enti interessati a "voler accertare se in atto utilizzino timbri e sigilli non autentici".

In effetti, già il regio decreto 9 agosto 1929, n. 1517 riservava alla regia Zecca la fabbricazione in esclusiva dei "sigilli portanti impresso lo stemma dello Stato da usarsi dalle amministrazioni statali e dai notai".

La normativa successiva non ha che ribadito, in materia, il principio testè ricordato, esplicitando poi, con la citata legge n. 154 del 1978, che i sigilli ed i timbri in argomento devono essere di metallo.

Questo Ministero non può, dunque, che invitare le signorie loro a voler disporre una pronta ricognizione delle quantità e natura degli strumenti in discorso ordinariamente utilizzati nei rispettivi uffici per le attività di autenticazione e di certificazione di atti e, qualora gli stessi non risultassero conformi alla legge, a voler impartire disposizioni affinchè siano ordinati direttamente alla Zecca timbri e sigilli regolamentari, in numero sufficiente a coprire le esigenze di ufficio.

L'acquisizione dei nuovi timbri e sigilli dovrà accompagnarsi alla remissione alla Zecca, per la prescritta deformazione, di quelli eventualmente non conformi a legge. Il costo dei nuovi strumenti di autenticazione e certificazione dovrà, infine, gravare sulle ordinarie spese d'ufficio».

È appena il caso di rilevare che nessuna circolare o disposizione ministeriale è stata emanata circa le conseguenze dell'uso di sigilli diversi da quelli forniti dalla Zecca, e ciò per l'ovvia considerazione che le questioni interpretative sono rimesse in via esclusiva all'autorità giudiziaria nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Deve peraltro rilevarsi che l'articolo 4 del successivo decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324, recante «provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 1990, ha sostituito il contenuto della lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale prevedendo, nell'ambito della stessa lettera, soltanto «la data e la sottoscrizione del giudice», ha quindi aggiunto, al comma 2, un altro comma del seguente tenore: «L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato».

In relazione alla nuova formulazione dell'articolo 292 del codice di procedura penale, questa amministrazione, con lettera circolare del 4 dicembre 1990, ha manifestato l'avviso che si possa ormai ritenere che, per il futuro, i provvedimenti di cui alla citata norma non siano più affetti da nullità ove mancanti, in particolare, della impronta del sigillo (che deve essere in dotazione dell'ufficio presso il quale opera il magistrato che emana uno dei provvedimenti in questione), fabbricato in modo conforme a legge.

Invero, essendosi prevista, nel nuovo testo della norma in esame, l'apposizione dell'impronta del sigillo non più all'interno dell'elencazione degli elementi dell'atto la cui mancanza costituisce causa di nullità dell'atto stesso, sibbene in un comma separato, appare ragionevole ritenere che la ricorrenza dell'elemento in questione rappresenti sì una condizione formale necessaria per la compiuta redazione del documento ma, nel medesimo tempo, non equivalga ad un elemento integrativo della sostanza dello stesso atto.

Ciò nonostante, con la circolare da ultimo menzionata, richiamando la citata nota del 29 novembre 1988, si è ribadita l'esigenza e l'urgenza che gli uffici giudiziari si muniscano di sigilli conformi a legge.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(31 gennaio 1991)

PINTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 26 febbraio 1990 si procederà alla razionalizzazione delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che presentano un numero di classi inferiore a 24 mediante l'aggregazione di più scuole, a volte anche di tipo diverso e operanti in comprensori distrettuali differenti;

che la citata ordinanza ministeriale non contempla la situazione dei distretti dove opera un'unica scuola superiore per ogni indirizzo di

studio: classico, scientifico e tecnico, a cui sarebbe necessario conservare – comunque – l'autonomia anche con un numero di classi inferiore al previsto in ossequio alle indicazioni contenute nelle norme delegate che, nella definizione del distretto scolastico, sottolineano la necessità di dotare il comprensorio di scuole rispondenti alle sue vocazioni etnico-culturali ed alle sue tradizioni scolastiche;

che si è in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, di cui già dal prossimo anno si sperimenta il biennio;

che non possono essere mortificate ulteriormente alcune aree periferiche che trovano i mezzi di aggregazione e di elaborazione culturale esclusivamente nel servizio scolastico, per cui specialmente le scuole superiori, oltre ad incarnare tradizioni di studio inveterate, ne esprimono il prestigio e la nobiltà,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno:

conservare, innanzitutto ad ogni distretto, e specialmente a quelli periferici, almeno una scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo classico, una ad indirizzo scientifico, una ad indirizzo tecnico-professionale anche con un numero di classi inferiore a quello previsto dalla legge sopra citata;

rinviare i provvedimenti relativi fino all'approvazione della nuova legge sulla riforma della scuola secondaria di secondo grado;

sospendere i provvedimenti relativi a quelle scuole, funzionanti nello stesso comune, fino al momento in cui uno dei capi d'istituto non lasci il servizio per raggiunti limiti di età o per altro fondato motivo, evitando, così, a dirigenti scolastici benemeriti e con un cospicuo numero di anni di servizio, di assoggettarsi a trasferimenti inopportuni e dannosi che coinvolgerebbero, oltretutto, l'intero nucleo familiare.

(4-04818)

(22 maggio 1990)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ha previsto che nell'ambito dei distretti scolastici sia assicurata, di regola, la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuole.

Tuttavia, per alcune istituzioni scolastiche, quali ad esempio gli istituti professionali, non sempre è possibile un'equa distribuzione a livello di distretti scolastici essendo tali istituti strettamente legati alle esigenze produttive ed alla morfologia del territorio.

Ciò premesso, si fa presente che in armonia con il piano di razionalizzazione della rete scolastica, questo Ministero ha attuato, dall'anno scolastico in corso, la trasformazione di istituti autonomi in sezioni staccate di altri istituti dello stesso tipo o, per la prima volta, in sezioni aggregate ad istituti di tipo diverso.

I provvedimenti in parola non risultano, comunque, in contrasto con le linee di tendenza emergenti dal processo di riforma dell'istruzione secondaria superiore.

Si precisa inoltre che le predette operazioni di razionalizzazione non hanno inciso in alcun modo sull'assetto didattico, ma soltanto sull'attribuzione della responsabilità direttiva e di amministrazione al

preside di un altro istituto che, in base ai parametri stabiliti dal legislatore, regge due scuole di complessive dimensioni tali da poter essere efficacemente coordinate da un unico dirigente.

Si chiarisce, infine che l'obbligo, di tener conto delle cessazioni dal servizio del personale interessato è già prescritto dalla norma; comunque in caso di revoca dell'autonomia della scuola di titolarità, ai capi di istituto è ampiamente garantita la precedenza nei trasferimenti e nelle assegnazioni provvisorie di sede.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(22 gennaio 1991)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* - Per sapere quali provvedimenti intendano assumere per accertare le responsabilità di carattere amministrativo, patrimoniale ovvero di altra natura in merito ai pluriincarichi del professor Giorgio Torregrossa, già capo di Gabinetto di numerosi ministri (Darida, Fanfani, Gullotti, eccetera) e consigliere di Stato fuori ruolo. Egli infatti attualmente, per quanto è dato sapere, è contemporaneamente presidente della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e presidente della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, organo giurisdizionale.

Atteso che per ambedue gli incarichi si concretizza una posizione di incompatibilità, l'interrogante chiede di sapere da quali fondi vengano prelevati i distinti compensi che vengono corrisposti al professor Torregrossa, in base a quali parametri ne venga stabilita la misura e se essi siano legittimi.

(4-02789)

(27 gennaio 1989)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione indicata in oggetto ed in base agli elementi forniti dal Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal Ministro della sanità, si comunica quanto segue.

Il professore dottore Giovanni Torregrossa è stato nominato presidente del comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1987, registro n. 14 presidenza, foglio n. 77.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 1988, il professore Torregrossa veniva collocato, a decorrere dal 18 luglio 1987, con il suo consenso, fuori ruolo presso la predetta Agenzia. Tale decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1988, registro n. 2, foglio n. 31.

In ordine agli emolumenti, si precisa che gli stessi sono corrisposti in conformità alle indicazioni fornite nel novembre 1986 dal Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e riproducono senza alcuna rivalutazione quelli stabiliti nel 1985 per il Commissario governativo dell'ex Cassa per il Mezzogiorno.

Per quanto concerne i fondi dai quali gli emolumenti vengono prelevati, si precisa che gli stessi sono imputati al bilancio dell'Agenzia - capitolo: spese per gli organi istituzionali.

Al professore Giovanni Torregrossa - inoltre - è stato conferito l'incarico di presidente della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1988.

A norma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, i compensi da corrispondere al presidente di tale organo, al pari di ogni altra spesa per il suo funzionamento, gravano su fondi posti a carico delle Federazioni nazionali degli ordini e collegi professionali sanitari, mentre la relativa entità è fissata con decreto del Ministro della sanità su proposta di dette Federazioni.

Detti compensi attualmente ammontano a lire 400.000 mensili e sono stati determinati dai presidenti delle Federazioni stesse nella seduta del 18 dicembre 1981.

Si aggiunge, infine, che il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato ha autorizzato l'assunzione di entrambi gli incarichi, non ravvisando nella loro coesistenza alcuna incompatibilità.

Il Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(22 gennaio 1991)

POLLICE. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere le ragioni del gravissimo ritardo di espletamento per la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi in base alla legge n. 29 del 1979 del signor Mario Giglietti, nato a Milano il 3 giugno 1934. La domanda giace alla direzione generale degli istituti di previdenza divisione VI cassa PDEL dal 7 marzo 1979 e porta il numero 043875.

(4-04726)

(18 aprile 1990)

RISPOSTA. - Al riguardo si precisa che, a seguito di presentazione della domanda *ex lege* n. 29 del 1979 del signor Mario Giglietti, cui è stato attribuito il n. 043875 e per la quale è già pervenuto il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Milano, quest'amministrazione con nota del 13 aprile 1990 ha chiesto al comune di Milano:

1) la certificazione dei servizi e della retribuzione, da redigersi sul modello 98.1 secondo le istruzioni impartite con la circolare di questa Direzione generale n. 618 dell'8 novembre 1988;

2) la dichiarazione del dipendente da cui risultino indicati, cronologicamente, tutti i servizi eventualmente prestati presso altri enti;

3) copia dei provvedimenti deliberativi adottati nei confronti dell'interessato.

Poichè, a tutt'oggi, la citata amministrazione comunale, non ha trasmesso i documenti richiesti con ministeriale del 6 dicembre 1990, inviata per conoscenza anche al signor Giglietti, gli stessi sono stati di nuovo sollecitati.

Si assicura, comunque, l'onorevole interrogante che questa amministrazione, non appena sarà pervenuta la documentazione richiesta, provvederà, a mezzo procedura meccanografica, alle operazioni di liquidazione volte alla definizione della ricongiunzione di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PAVAN

(31 gennaio 1991)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

in base a quali elementi i servizi segreti sostengano, in relazione alle vicende del caso Ustica, che 10 piloti dell'Aeronautica militare avrebbero rivelato i segreti della copertura radar e quali indagini siano state eseguite in merito;

se alla Libia sia stato inviato con l'autorizzazione governativa un ufficiale di Consubim, La Spezia (arditi, incursori e subacquei) per istruire i libici nell'uso dei minisommergibili e mezzi insidiosi d'assalto e se siano stati rivelati anche questi segreti;

per quanti anni sia stato destinato in Libia, con compiti di istruttore, questo ufficiale, da chi sia stato sostituito e quali documenti segreti sia stato autorizzato a divulgare.

(4-05085)

(12 luglio 1990)

RISPOSTA. – La vicenda alla quale fa riferimento l'onorevole interrogante risulta tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria, della quale è opportuno attendere le conclusioni prima di esprimere valutazioni.

Si può solo aggiungere che lo Stato maggiore della marina ha comunicato che nessun ufficiale della marina militare in servizio presso il Comando subacqueo incursori (Comsubin) è stato inviato in Libia in qualità di istruttore, nè risulta che sia stata divulgata al predetto Stato alcuna informazione classificata sui mezzi e le armi da incursione in dotazione alla Forza armata.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(29 gennaio 1991)

POLLICE. – *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 25 giugno 1990 la procura generale militare della Repubblica presso la corte militare d'appello di Roma ha ricorso per Cassazione avverso la sentenza del 28 marzo 1990 del tribunale militare di Padova con la quale si erano condannati dei soldati e graduati di truppa per aberranti «atti di nonnismo» ai danni di quattro reclute, reati consumati nel distaccamento di guardia di Canebola, appartenente al 52° battaglione fanteria Alpi di Attimis (Udine), fatti portati alla conoscenza del Ministro della difesa anche con una interrogazione parlamentare;

che con l'atto di impugnazione di cui sopra la procura generale militare presso la corte militare di appello di Roma chiede che la Suprema Corte di cassazione voglia annullare la sentenza del tribunale militare di Padova nella parte in cui ha ammesso la costituzione di parte civile di una delle persone offese dai reati militari di cui sopra;

che l'iniziativa, nell'apparenza legittima, costituisce invece un atto gravissimo e arbitrario, ponendosi al di fuori di ogni ragione giuridica;

che le motivazioni esposte nell'atto di impugnazione sono assai superficiali, facili ad essere confutate, atte puramente a rimuovere un pericolo che attanaglia dal 24 ottobre 1989 (data di entrata in vigore del nuovo codice di rito penale) alcuni settori conservatori della magistratura militare; cioè il pericolo che, applicato integralmente anche avanti la giurisdizione militare il nuovo codice di procedura penale, vengano meno le ragioni che finora hanno permesso il mantenimento in vita della stessa giurisdizione speciale e concretantisi nella permanenza di una normativa speciale di rito;

che del resto è lo stesso ricorso per Cassazione che esterna esplicitamente la ragione vera dell'impugnativa: «...accettando la tesi del tribunale militare di Padova si verrebbe ad affermare la fine di qualsiasi specialità del rito militare...»;

ritenuto:

che il legislatore non ha provveduto con una normativa speciale (cosa che invece ha fatto per il giudizio avanti il tribunale dei minorenni col decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988) o di coordinamento e, pertanto, non ha ritenuto necessarie per i tribunali militari delle norme di rito *ad hoc*, tutti gli organi giudiziari militari dal 24 ottobre 1989 hanno applicato integralmente il nuovo rito penale. Si tratta di un atto doveroso, visto che lo stesso articolo 1 del nuovo codice recita: «La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice» ed essendo l'articolo 207 del decreto-legge n. 271 del 1989 («le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III») una semplice norma di corollario conseguente al principio basilare di cui all'articolo 1 già menzionato;

che il legislatore, esprimendosi al plurale: «giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario...», non ha fatto null'altro che riferirsi ai due ordinamenti giudiziari esistenti: quello ordinario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) e quello militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modifiche);

che il titolo III del codice penale militare di pace (contenente anche l'articolo 270 che vietava l'azione civile in sede penale avanti il giudice militare) è stato pertanto abrogato per riordinamento complessivo della materia apportato da legge successiva (*ex* articolo 15 delle preleggi del codice civile);

tenendo presente che il nuovo codice di rito è stato applicato integralmente dal 24 ottobre 1989, avanti tutti gli organi giudiziari militari e considerato che la unanime dottrina ritiene abrogate le poche norme speciali del rito militare che erano ancora rimaste vigenti, per cui emerge ancor più evidente il fatto che l'impugnazione *de quo*, col

non riconoscere la facoltà prevista dagli articoli 76 e seguenti del codice di procedura penale per le persone offese militari di costituirsi parti civili, per far valere le proprie pretese civilistiche alle restituzioni ed al risarcimento dei danni morali e materiali costituisce un maldestro (eppur gravissimo) tentativo di porre nel nulla l'applicazione del nuovo rito alla giurisdizione militare;

ritenuto inoltre che l'impugnazione paventa il pericolo dei vertici della magistratura militare di vedere disconosciuta nei fatti la ragione che finora ha sempre giustificato avanti l'opinione pubblica ed il legislatore il permanere della giurisdizione militare come giurisdizione speciale rispetto a quella ordinaria; ragione che è venuta meno con la scomparsa di qualsiasi norma speciale nel rito;

considerato per di più che è molto grave la volontà di espungere dalla partecipazione processuale in qualità di parti dei soggetti privati offesi dai reati militari che, a volte, possono anche essere portatori di interessi confliggenti con quelli della amministrazione militare,

si chiede pertanto di sapere quali provvedimenti i Ministri intendano promuovere in merito e quali iniziative intendano assumere nei confronti dell'ufficio della procura generale militare presso la corte d'appello di Roma, tenendo presente che il Ministro della difesa ha nei confronti dei magistrati militari gli stessi poteri che spettano al Ministro di grazia e giustizia rispetto ai magistrati ordinari (*ex* legge 30 dicembre 1988, n. 561).

(4-05086)

(12 luglio 1990)

RISPOSTA. - La procura generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello ha proposto impugnazione relativamente alla ammissione della costituzione di parte civile di Vetusto Renna, disposta dal tribunale militare di Padova in data 28 marzo 1990 nel processo a carico dei militari Grigolo ed altri, ritenendo tuttora vigente l'articolo 270 del codice penale militare di pace e tenuto altresì conto delle sentenze nn. 106 del 1977 e 78 del 1989 della Corte costituzionale.

Trattandosi di attività giurisdizionale, non sembra opportuno esprimere apprezzamenti del Ministero.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(23 gennaio 1991)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere, in relazione alla morte del giovane militare Carlo Barletta, che prestava servizio presso la caserma «Bligny» di Savona e si suicidò il 25 aprile 1990 senza essere stato congedato (nè il congedo risulta avvenuto a tutt'oggi):

a) perchè il giovane non fu posto in congedo in relazione alla legge sulla riforma del 5 aprile 1990;

b) per quale motivo il colonnello Tusei oppose ripetuti rifiuti allo psicologo, capitano Sacripante, che esaminò il giovane due volte, il 10 novembre 1989 e il 5 gennaio 1990, e intendeva riformarlo;

c) per quale motivo il comandante Rodogna, di Savona, non segnalò il giovane Carlo Barletta come forza assente, dopo i 90 giorni consecutivi di riposo (e cioè il 12 febbraio 1990), al distretto militare di Genova che per questo motivo rifiutò il congedo;

d) per quali motivi il comandante Rodogna disse per telefono alla madre il 23 aprile 1990 che lo avrebbe congedato soltanto il 31 ottobre 1990 con gli altri commilitoni;

e) per quali motivi il colonnello Tusei richiese alla recluta di firmare una dichiarazione secondo cui veniva congedato in base all'articolo 42.

Per conoscere altresì se sia vero che il colonnello Tusei ha affermato «di aver collaborato al servizio dell'umanità» e di aver detto alla madre del giovane: «Suo figlio diventerà Presidente della Repubblica e ci avrà fatti tutti fessi».

Per conoscere inoltre:

a) se il giovane era stato inviato all'ospedale di Genova per «stato ansioso con note atipiche»;

b) se era stato presentato dai genitori un certificato all'ospedale militare del dottor Bino, neurologo, e un certificato dell'istituto psicologico dell'ospedale Gaslini a firma del professor Zecca;

c) se il giovane effettuò un primo tentativo di suicidio il 29 novembre 1989 e un secondo tentativo il 20 gennaio 1990.

Per conoscere infine se non si ravvisino gravissime responsabilità circa la drammatica fine del giovane da parte dei comandi militari di appartenenza.

(4-05130)

(24 luglio 1990)

RISPOSTA. – In relazione alla morte per suicidio del giovane Carlo Barletta si fa presente quanto segue.

Il giovane è stato incorporato il 2 novembre 1989 nel 16° Battaglione fanteria «Savona». Sottoposto a visita medica lo stesso giorno fu ricoverato il 3 novembre 1989 nell'infermeria del Battaglione per «astenia».

Nei giorni 6 e 8 novembre 1989 egli rilasciò due dichiarazioni: la prima di rifiuto a prestare giuramento e la seconda di rifiuto di eventuali sanzioni penali con rottura del «contratto sociale» e conseguente cessazione della cittadinanza italiana.

Il 10 novembre 1989, inviato in osservazione al centro medico legale militare di Genova, fu riconosciuto affetto da «stato ansioso con note atipiche» e quindi inviato in licenza di convalescenza di 40 giorni.

Scaduto il periodo di convalescenza, il Barletta si ripresentava all'ospedale militare di Genova, con biglietto d'entrata del distretto militare di Genova. Dopo accurata visita specialistica, veniva nuovamente ritenuto affetto da «stato ansioso atipico» e otteneva ulteriore periodo di convalescenza di 40 giorni.

Dopo tale periodo di convalescenza, il Barletta non si è presentato all'ospedale militare nè è stata possibile effettuare la visita domiciliare in quanto irreperibile.

Allo scopo di procedere ad una declaratoria di permanente non idoneità, in assenza dell'interessato, veniva richiesta ai familiari la certificazione di un'istituzione pubblica sullo stato di salute del giovane.

In base alla documentazione, presentata il 3 aprile 1990 dai genitori, redatta dal professor Cocito, aiuto presso la clinica neurologica dell'Università di Genova e sulla base degli elementi acquisiti nei precedenti accertamenti e osservazioni, il direttore dell'ospedale militare di Genova provvedeva il 5 aprile 1990 a dichiarare il giovane parmanentemente non idoneo al servizio militare, per «psicosi dissociativa» ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008.

Il foglio di congedo non è stato inviato al domicilio, del Barletta da parte del Comando in quanto per il rilascio dell'attestato il battaglione doveva poter disporre del foglio di proposta a rassegna, documento che il 5 aprile 1990 ovviamente non poteva essere ancora in possesso del Comando nè poteva pervenire entro il 23 aprile 1990 (giorno della telefonata citata nell'interrogazione parlamentare) considerato il tempo normalmente richiesto per la definizione di un tale tipo di pratica. D'altro canto, il provvedimento di riforma fu comunicato ai genitori convenuti in ospedale per l'occasione e al Corpo di appartenenza del giovane e al 16° distretto militare per le successive incombenze amministrative. Dell'avvenuto provvedimento fu data anche notizia alla procura militare della Repubblica e alla stazione dei carabinieri di Genova-Quarto.

Le certificazioni mediche del dottor Bino e del dottor Zecca sono state acquisite agli atti tramite il 16° distretto militare di Genova.

Il capitano medico Massimo Sacripante non ha mai proposto la riforma del Barletta, in quanto non competente in merito.

Il giovane non è stato assegnato al distretto militare di Genova per il passaggio nella forza assente perchè, a tutto il 14 febbraio 1990 (data di scadenza della seconda licenza di convalescenza concessa), egli aveva totalizzato solo 85 giorni validi ai fini di tale provvedimento, e non 90 come previsto. Tali 85 giorni sono la somma di due licenze di convalescenza di 40 giorni e di un riposo domiciliare di 15 giorni trasformato, secondo le norme, in 5 giorni di licenza di convalescenza e 10 giorni di licenza ordinaria.

Si sottolinea, peraltro, che il transito nella forza assente non implica l'automatismo del congedo.

Il tenente colonnello Radogna si è limitato ad affermare che avrebbe rilasciato il foglio di congedo alla ricezione del foglio di «proposta a rassegna» oppure, al più tardi, all'atto del congedamento dello scaglione di appartenenza.

Il colonnello medico Tusei non ha mai richiesto alla recluta di firmare una dichiarazione secondo cui veniva congedato in base all'articolo 42. In assenza del Barletta, infatti, erano stati informati entrambi i genitori dell'avvenuta riforma. L'ufficiale ha avuto un colloquio con i genitori del Barletta solo in occasione della comunicazione del provvedimento di riforma. Nel corso di tale colloquio non ha proferito le frasi a lui attribuite.

Il reparto di appartenenza è a conoscenza dei due tentativi di suicidio del 1° dicembre 1989 e del 19 gennaio 1990 solo per quanto contenuto nella relazione dell'ufficiale medico del distretto militare di Genova, che il giorno 16 febbraio 1990 visitò il giovane al suo domicilio.

Dall'analisi dei fatti non sembrano emergere elementi di responsabilità di nessun tipo a carico del personale militare.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(23 gennaio 1991)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

se non raffiguri come «abbandono della difesa» la mancata presenza dell'Avvocatura dello Stato nella udienza di trattazione dinanzi al TAR del Lazio del ricorso promosso dall'ammiraglio Antonino Geraci avverso la punizione irrogatagli dal generale-inquirente Monastra per la sua partecipazione alla Loggia P2, non potendosi accettare il singolare principio che «un avvocato dello Stato va in udienza soltanto se gli impegni lo permettono», come si desume dalla risposta alla interrogazione 4-04135 presentata dallo scrivente;

come si concili detto principio con l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della difesa dinanzi la VI sezione del tribunale civile di Roma di Paolo Inzerilli e Augusto Laganà, citati in proprio per danni ai quali, come scrive «Punto Critico», è stato applicato l'opinabile articolo 44 del testo unico sull'Avvocatura, articolo che appare in palese contrasto con i precetti costituzionali;

in conseguenza, quali ragioni abbia addotte la Presidenza del Consiglio, dalla quale Inzerilli e Laganà dipendono, per richiedere all'Avvocatura l'assistenza e le motivazioni dell'avvocato dello Stato che ha dato parere favorevole alla richiesta;

quante volte e a favore di chi negli ultimi 5 anni sia stato applicato l'articolo 44 del testo unico sull'Avvocatura;

chi abbia firmato la richiesta della Presidenza del Consiglio all'Avvocatura dello Stato.

(4-05230)

(4 agosto 1990)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in riferimento ad un articolo apparso su «Punto Critico», se siano stati effettivamente il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa a chiedere all'Avvocato generale dello Stato di assumere, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto n. 1611 del 1933, la difesa dell'ex capo della «Gladio» e odierno capo di Stato maggiore del Sismi Paolo Inzerilli e di Augusto Laganà dell'UCSi, citati in proprio per danni da un ex funzionario dell'UCSi, Walter Bazzanella, dinanzi al tribunale civile di Roma.

In caso positivo, si chiede di conoscere i motivi posti a base delle richieste e il parere favorevole formulato dall'Avvocato dello Stato nonchè i motivi per cui l'Avvocatura dello Stato si sia rifiutata di presentare, all'udienza del 29 novembre 1990 tenuta dal giudice

istruttore Patrizia Piccialli, udienza appositamente predisposta, la richiesta formulata all'Avvocatura di presentare le richieste del Presidente del Consiglio e del Ministro della difesa, oltre al parere favorevole espresso dall'Avvocato generale, richieste che si ha motivo di ritenere siano state inoltrate da persone non qualificate in aperta violazione dell'articolo 44.

L'interrogante chiede infine di sapere se non si ritenga di abrogare tale articolo, in palese contrasto con il principio costituzionale dell'uguaglianza di tutti i cittadini e con la recente legge sulla responsabilità dei dipendenti pubblici.

(4-05664)

(10 dicembre 1990)

RISPOSTA (*). – Al riguardo si fa presente che nel giudizio promosso avanti al TAR del Lazio dell'ammiraglio Geraci, la difesa dell'amministrazione è stata pienamente espletata con la costituzione ed il deposito di una memoria contenente la precisa confutazione dei motivi del ricorso e l'avvocato incaricato non ha ritenuto necessaria alcuna integrazione delle difensive già presentate in sede di discussione.

La concessione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai signori Paolo Inzerilli ed Augusto Laganà, dirigenti dei servizi segreti, convenuti avanti il tribunale di Roma nel giudizio promosso dall'ufficiale Walter Bazzanella per il risarcimento dei pretesi danni a lui derivati dalla restituzione all'amministrazione di appartenenza – disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 1988 –, è avvenuta, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per il quale l'Avvocatura assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati delle amministrazioni dello Stato nei giudizi civili e penali che le interessano per fatti e cause di servizio ogni qual volta le amministrazioni ne facciano richiesta e l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.

Nella fattispecie il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS) ha formulato la richiesta prescritta dalla legge e l'Avvocato generale dello Stato ha ritenuto opportuno accoglierla.

La pretesa attività illecita che il Balzanella assume avergli arrecato ingiusto pregiudizio economico e morale consiste nella compilazione ad opera dell'Inzerilli e del Laganà, suoi superiori diretti, di un rapporto informativo che avrebbe determinato l'emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 1988, avverso il quale è stato proposto ricorso al TAR che lo ha respinto ed appello al Consiglio di Stato.

La concessione della difesa dell'Avvocatura ai predetti signori Inzerilli e Laganà, non costituisce un fatto eccezionale, e l'applicazione del più volte citato articolo 44 ha sempre, e non soltanto negli ultimi 5 anni, trovato frequente applicazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(25 gennaio 1991)

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

POLLICE, STRIK LIEVERS, CORLEONE. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il «Tribunale dei diritti degli studenti» in una conferenza stampa ha denunciato una particolare pratica in uso presso le case editrici di libri di testo scolastici, pratica consistente nel rinnovare con estrema frequenza le edizioni dei libri di testo senza di fatto cambiare nella sostanza il contenuto (questo avviene in particolare nei libri di matematica, ai quali vengono semplicemente aggiunti nuovi esercizi inerenti vecchi capitoli);

che questa pratica impedisce ovviamente qualsiasi forma di divulgazione del testo «usato», forma ormai da anni attiva nelle maggiori città d'Italia per arginare il cosiddetto caro-libri,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto;

se esistano sovvenzioni, agevolazioni, incentivi di natura fiscale o altro per le case editrici che stampano editoria scolastica o se i testi scolastici vengano in qualche misura agevolati dal punto di vista fiscale;

se non ritengano di dover intervenire invitando le case editrici e le associazioni dell'editoria alla formulazione di un codice di autoregolamentazione che potrebbe avere:

a) una variazione del 30 per cento del contenuto del libro di testo ogni 5 anni;

b) una vendita separata di schede integrative qualora sia prevista una leggera variazione dal precedente libro di testo;

c) che le riduzioni di testi già editi vengano considerate «ristampe ridotte» e non nuove edizioni.

(4-04157)

(29 novembre 1989)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, alla quale si risponde, anche a nome del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si ritiene opportuno premettere che questo Ministero, di concerto con il succitato Dicastero emana, ai sensi della legge 10 agosto 1964, n. 719, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 204, un decreto interministeriale con cui viene fissato il prezzo di taluni testi scolastici nuovi e viene adeguato quello di altri testi già in uso esclusivamente nelle scuole elementari.

Per quanto riguarda i libri di testo in uso negli altri ordini di scuola, esula dalle competenze dell'amministrazione ogni potere d'intervento in merito ai costi. Si precisa inoltre che la normativa vigente non prevede la corresponsione di sovvenzioni o altre forme di agevolazioni alle case editrici che stampano testi scolastici.

Quanto ai disagi provocati agli studenti dalla eccessiva frequenza con cui i libri di testo mutano veste editoriale, trattasi di un problema che attiene all'iniziativa delle case editrici nell'ambito della loro libertà d'impresa.

Da parte di questo Ministero è stata, comunque, sempre richiamata l'attenzione delle autorità scolastiche, da ultimo con circolare ministeriale n. 325 del 29 novembre 1990, in merito alla esigenza di contenere

l'onere dei testi scolastici ed inoltre ribadita la raccomandazione che il collegio dei docenti - cui compete, com'è noto, la scelta dei libri - non proceda a nuove adozioni per almeno un triennio nelle stesse classi, mantenendo invariata, per il periodo indicato la scelta effettuata negli anni precedenti.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(22 gennaio 1991)

POZZO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Si chiede al Governo di sapere se non ritenga di fornire con urgenza tutte le informazioni in suo possesso circa l'uccisione dei due tecnici italiani, Renato Mabelli ed Enrico Gavazzi, avvenuta nelle vicinanze di Volzhki nella regione a sud di Mosca dove la Italimpianti sta costruendo un complesso siderurgico.

Si chiede in particolare di sapere se risulti confermato che i due connazionali sarebbero stati picchiati, derubati e poi uccisi con un'arma da fuoco e se l'episodio non investa le responsabilità delle autorità locali circa il mancato esercizio di ogni misura di prevenzione nei confronti dell'ondata di criminalità, alla quale in particolare sono esposti i lavoratori italiani occupati in imprese che operano nell'Unione Sovietica.

(4-05688)

(11 dicembre 1990)

RISPOSTA. - I due tecnici italiani Renato Mabelli ed Enrico Gavazzi, dipendenti rispettivamente della ditta Italimpianti e della C.T.C., prestavano servizio a Voljskii (Unione Sovietica).

Il 7 dicembre scorso l'ambasciata d'Italia a Mosca, su segnalazione della società Italimpianti, ha informato il nostro Ministero degli affari esteri che i due tecnici, giunti all'aeroporto di Volgograd nella serata del 5 dicembre, non erano arrivati a Voljskii. I predetti, anzichè prendere l'autobus inviato dal cantiere per accoglierli, avevano optato per un taxi. Non avendo più avuto loro notizie, i responsabili del cantiere hanno chiesto la sera stessa alla polizia locale di avviare le ricerche del caso, interessando anche gli ospedali della zona.

Non appena venuta a conoscenza del fatto, la nostra ambasciata ha preso contatto con un alto funzionario del dipartimento consolare del Ministero degli esteri sovietico per sollecitare il massimo interessamento delle autorità di polizia. Venivano altresì immediatamente informati i familiari dei predetti in Italia. Contemporaneamente il primo segretario della nostra rappresentanza si recava a Voljskii per seguire in loco le ricerche dei due connazionali. Purtroppo il 9 dicembre scorso le autorità di polizia informavano il nostro funzionario che nella stessa giornata erano stati rinvenuti i corpi senza vita del Mabelli e del Gavazzi. Le salme sono state rimpatriate il 12 dicembre, dopo che i familiari erano stati avvisati.

La causa del decesso sembrerebbe doversi attribuire a colpi di arma da fuoco, probabilmente da parte di rapinatori. Il nostro incaricato d'affari a Mosca ha attirato l'attenzione del dipartimento affari consolari

del Ministero degli esteri sovietico sul profondo cordoglio che la tragica scomparsa dei due connazionali ha suscitato nel personale del cantiere e non mancherà di suscitare nell'intera collettività italiana nell'Unione Sovietica. Il nostro funzionario ha quindi chiesto al suo interlocutore di intervenire presso le competenti istanze sovietiche affinchè siano adottate tutte quelle misure idonee a garantire la sicurezza dei nostri connazionali dovunque si trovino nel paese. L'alto funzionario sovietico, nell'esprimere la viva partecipazione del proprio Ministero degli esteri al gravissimo lutto che ha colpito la comunità italiana, ha assicurato il nostro incaricato d'affari che nulla verrà trascurato per assicurare alla giustizia gli autori del crimine e per prevenire il ripetersi di simili tragiche evenienze. Egli non ha comunque mancato di inserire il fatto nel più ampio quadro della situazione di degrado dell'ordine pubblico nel paese, che richiede da parte di tutti, sovietici e stranieri, l'adozione di linee di comportamento ispirate alla massima prudenza.

Il primo Segretario della nostra ambasciata a Mosca ha frattanto incontrato le autorità municipali e di polizia di Voljskii con le quali ha concordato una serie di misure intese a rafforzare la sicurezza sia dei cantieri sia dei singoli connazionali. La presenza sul posto di un rappresentante dell'ambasciata ha contribuito, secondo quanto sostenuto dal locale responsabile della Italimpianti, a rasserenare almeno parzialmente gli animi dei connazionali. Il suddetto funzionario ha infatti illustrato, nel corso di varie riunioni, le assicurazioni ottenute dalle autorità locali, invitando nel contempo i presenti ad attenersi a comportamenti ispirati a cautela, come richiesto dalle presenti circostanze.

Il 14 dicembre scorso la nostra ambasciata a Mosca ha inoltre effettuato un intervento presso il dipartimento consolare del Ministero degli esteri sovietico per sollecitare la messa a disposizione di una copia dell'esame autoptico effettuato dalle competenti autorità locali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BUTINI

(23 gennaio 1991)

SALVATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che secondo le norme vigenti (articolo 8 dell'ordinanza ministeriale 24 giugno 1986, n. 194, e successive modifiche, fino all'articolo 8, comma 9, dell'ordinanza ministeriale 10 maggio 1989, n. 164) le prove attitudinali di ammissione ai corsi biennali di specializzazione polivalente per la formazione degli insegnanti di sostegno devono svolgersi entro il 30 settembre;

che, come è ovvio, tali prove non si possono svolgere senza l'autorizzazione ministeriale a dare inizio ai corsi;

che fra l'autorizzazione, l'effettuazione delle prove attitudinali e l'inizio delle lezioni trascorre oltre un mese;

che le ore di frequenza obbligatoria alle lezioni e alle altre attività sono 650 per ogni anno;

che gli esami della prima sessione si devono svolgere entro il 10 luglio;

che dall'entrata in vigore delle norme sopracitate le autorizzazioni sono sempre giunte con mesi di ritardo e quest'anno non se ne ha ancora notizia,

l'interrogante chiede di sapere:

come il Ministro giudicherebbe il comportamento degli uffici se fosse un aspirante a frequentare i corsi, il quale si trova a fine novembre senza notizie relative ad adempimenti che avrebbero dovuto essere espletati entro settembre, e che, se riuscirà a superare le prove attitudinali, dovrà frequentare le lezioni nei soli giorni di sabato e domenica;

quali provvedimenti disciplinari intenda prendere nei confronti dei funzionari che ogni anno sistematicamente organizzano questi ritardi;

se per caso non ritenga necessario mettere ordine negli uffici del suo Ministero.

(4-05605)

(27 novembre 1990)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si premette che questo Ministero, condividendo sostanzialmente le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante, è ben consapevole dei disagi che possono derivare dalla tardiva definizione degli adempimenti, finalizzati all'avvio dei corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno.

Si deve, tuttavia, far presente che i ritardi lamentati - che l'amministrazione si ripromette, in prospettiva, di eliminare attraverso una più razionale ed efficiente ristrutturazione dei propri servizi - sono stati determinati, limitatamente, peraltro, alle richieste degli enti non statali pervenute nel corrente anno scolastico, da ragioni obiettive, connesse all'esigenza di istruire e vagliare, sotto i vari aspetti, le numerose istanze di autorizzazione ad espletare i corsi in parola.

L'istruttoria di tali istanze si è protratta in effetti nei mesi di settembre ed ottobre, essendosi reso necessario acquisire, in ordine a singoli punti di documentazione allegata alle richieste già pervenute, ulteriori e più puntuali delucidazioni, al fine di avere un quadro il più possibile certo della situazione, completo cioè di tutti gli elementi indispensabili ad assicurare la *par condicio* fra i richiedenti.

Quanto sopra premesso, si informa che le autorizzazioni ai provveditorati agli studi - che hanno costituito oggetto dei decreti emanati in data 5 e 25 luglio 1990 - sono state immediatamente comunicate agli stessi uffici scolastici.

Quanto, invece, alle istanze avanzate dagli enti non statali e che hanno richiesto, come dianzi accennato, un supplemento di istruttoria, questo Ministero, avendo ormai definito gli ultimi necessari adempimenti, sta ora procedendo alla notifica delle autorizzazioni agli enti interessati.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(22 gennaio 1991)

SANESI. - *Al Ministro del commercio con l'estero.* - Premesso:

che dal 1985 ad oggi le vendite dei tessuti di lana cardata sono passate da 3.000 a 1.000 tonnellate, i tessuti pettinati da 1.619 a 1.170, i cardati misti a fibre sintetiche da 12.700 a 5.000 ed i pettinati misti da 649 a 112 tonnellate;

che in particolar modo le esportazioni verso gli USA in termini monetari sono scese da 287,8 a 154,3 miliardi di lire;

considerato:

che detta grave situazione si è determinata a causa dell'atteggiamento protezionistico tenuto verso i nostri prodotti dagli USA; basti pensare che il carico doganale è del 36,1 per cento per i prodotti contenenti oltre l'85 per cento del peso in lana e del 38 per cento (più 1,48 per cento a chilogrammo) per gli altri;

che in sostanza viene praticato un carico tre volte superiore a quello praticato dalla CEE per le importazioni dai paesi terzi, compresi gli Stati Uniti;

valutate le negative ripercussioni che tale politica economica produce nell'intero settore tessile, in particolar modo in alcune zone, quale quella di Prato, dove tradizionalmente gran parte del tessuto industriale è impegnato in tali produzioni, e sottolineato che i dazi attuali, non conformi, tra l'altro, alla normativa GATT, sostanzialmente precludono ogni possibilità di incremento delle nostre esportazioni verso gli USA,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno premere concretamente nei confronti degli organismi internazionali competenti al fine di riequilibrare l'intera politica economica estera del settore.

(4-05603)

(27 novembre 1990)

RISPOSTA. - Questa amministrazione ha presente la situazione rappresentata dall'onorevole interrogante con tutte le implicazioni negative che ne scaturiscono e, pertanto, già da tempo ha effettuato in sede CEE ogni possibile azione a favore della nostra produzione, in particolare, questo Ministero si è attivato per spingere la Comunità ad intraprendere in sede GATT un'iniziativa che inducesse gli USA a ridurre i dazi sui prodotti tessili in questione.

L'iniziativa comunitaria, per l'appunto, doveva effettuarsi in una duplice direzione: da un lato adottare in sede di Uruguay Round una strategia che si prefiggesse l'obiettivo di una soppressione generalizzata dei picchi tariffari; dall'altro condurre in sede GATT un'azione specifica intesa ad ottenere l'instaurazione di un *panel* che portasse a sanzionare l'illegalità di alcuni aumenti daziari effettuati dagli USA in occasione dell'adozione del sistema tariffario armonizzato.

Purtroppo finora i contrasti CEE-USA in materia agricola hanno provocato, come noto, uno stallo del negoziato dell'Uruguay Round e di fronte a tale situazione la Commissione CEE, nel timore dell'avviarsi di una spirale difficilmente controllabile dei conflitti commerciali tra le due parti, non ha ritenuto opportuno procedere oltre con le richieste italiane volte all'instaurazione di un *panel* per la regolamentazione del contenzioso specifico con gli USA.

Ovviamente tutto ciò non toglie che da parte di questo Ministero verrà sfruttata ogni occasione per effettuare gli ulteriori passi che si ritenessero indispensabili, sia in sede multilaterale che bilaterale, per la rimozione del problema in argomento.

Si desidera, infine, far presente che anche dal punto di vista prettamente promozionale, il settore è seguito con attenzione da parte di questa amministrazione. Infatti, il programma attuato dall'Istituto per il commercio con l'estero sulla base delle direttive impartite dal Ministero, assegna notevole importanza alle iniziative in favore del settore tessile-abbigliamento da realizzare sul mercato statunitense.

In proposito il piano di intervento per il prossimo anno, in avanzata fase di elaborazione, prevede lo svolgimento di una consistente serie di azioni coordinate di *promotion*, predisposte tenendo debito conto delle esigenze del settore e delle prospettive offerte dal mercato nordamericano e da attuarsi in collaborazione e/o d'intesa con le categorie economiche interessate.

L'importanza del progetto in questione è evidenziata dal fatto che lo stanziamento pubblico previsto per la sua realizzazione dovrebbe essere pari a circa 2,5 miliardi, ammontare che rappresenterebbe circa il 15 per cento dello stanziamento previsto per l'intero piano di intervento promozionale nel mercato USA e circa il 9 per cento dello stanziamento previsto per tutto il settore Moda/Persona.

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

(30 gennaio 1991)

SANTALCO, GENOVESE, ANDÒ. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere:

che fondamento abbiano le voci secondo cui, in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1987, n. 579, il Ministero della difesa avrebbe in programma la soppressione del consiglio di leva di Messina, nella cui giurisdizione rientra anche il distretto militare di Reggio Calabria;

se non ritenga di dover rivedere una tale eventuale decisione che, ove si concretizzasse, penalizzando 107 comuni della provincia di Messina, creerebbe gravissimo disagio e tensione nella popolazione, le cui rappresentanze comunali e provinciali hanno già espresso vivissime proteste e preoccupazioni.

(4-05058)

(11 luglio 1990)

RISPOSTA. - È allo studio della Difesa un vasto programma di riordinamento dell'organizzazione territoriale della leva, del reclutamento e della mobilitazione.

La ristrutturazione organizzatoria è stata ideata per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle strutture esistenti e del loro funzionamento, nonchè per la realizzazione di economie di mezzi e di personale addetto al settore.

In tale contesto, la decisione di sopprimere il consiglio di leva di Messina ed il relativo gruppo selettori è scaturita dall'oggettiva considerazione che – nell'ambito di una ripartizione funzionale dell'organizzazione leva-reclutamento e mobilitazione della Sicilia su due poli dislocati ad oriente e occidente – la città di Messina è in posizione più decentrata rispetto a Catania.

Tale soluzione, a fronte di un limitato disagio per i selezionandi della provincia di Messina, che dovranno recarsi per la visita di leva a Catania, dovrebbe comportare sicuri vantaggi per tutti i giovani residenti nelle province della Sicilia orientale.

Si precisa, peraltro, che presso la sede di Messina è prevista la costituzione di un gruppo selettori speciale per le operazioni di selezione dei giovani concorrenti all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e ad altre forme di reclutamento speciale.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(29 gennaio 1991)

SCIVOLETTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione è stata scorporata dal liceo classico «Tommaso Campailla» di Modica (Ragusa) la sezione staccata di Scicli;

che col medesimo provvedimento la suddetta sezione staccata del liceo classico di Scicli è stata accorpata al liceo scientifico di Scicli;

che tale provvedimento costituisce un'operazione dannosa e contraddittoria, frutto di pressioni miopi, clientelari e irrazionali, con cui nè si razionalizzano gli assetti scolastici, nè si formano istituti consistenti ma si producono esclusivamente anomalie, dispersioni, disfunzioni, turbamenti nel personale e si rendono precarie antiche, prestigiose e valide istituzioni scolastiche come il liceo classico «Tommaso Campailla» di Modica,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro della pubblica istruzione, in considerazione degli elementi richiamati in premessa e che il Ministero può agevolmente verificare, non intenda revocare – come lo scrivente chiede con forza e come è stato fatto per altri casi – il suddetto provvedimento di scorporo assurdo, sbagliato e irrazionale, in attesa di misure reali, organiche e complessive di razionalizzazione delle istituzioni scolastiche nel territorio.

(4-05438)

(18 ottobre 1990)

RISPOSTA. – In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si premette che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, compete alla regione Sicilia adottare il piano di razionalizzazione della rete scolastica previa intesa con questa amministrazione.

Per quanto concerne in particolare il provvedimento di accorpamento del liceo scientifico con la sezione staccata del liceo classico di Scicli disposto per l'anno scolastico 1990-91, si fa presente che, questo

Ministero, aderendo alla richiesta della regione ha concesso la prescritta intesa, valutando positivamente il formarsi di una entità sostanzialmente unica tra le due scuole entrambi funzionanti con un numero limitato di classi.

Tale provvedimento, infatti, sembra corrispondere meglio alle esigenze degli alunni, dei docenti e delle altre componenti scolastiche.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(22 gennaio 1991)

TRIPODI. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che all'istituto tecnico commerciale «Da Empoli» di Reggio Calabria si è determinata una situazione di grave turbamento tra i docenti e gli allievi che ha avuto inizio nell'aprile 1990, a seguito di una gita scolastica, quando si è venuti a conoscenza dello sconcertante comportamento di due docenti che da anni hanno manifestato atti di libidine ai danni delle allieve;

che, nonostante i docenti doverosamente abbiano informato la preside, professoressa Cotronei attraverso una serie di esposti, che vanno dal 20 aprile 1990 al 30 aprile 1990, si sono verificati intolleranti episodi di violazioni di legge che hanno coinvolto anche la preside, tanto che i docenti sono stati costretti a rivolgersi alla magistratura;

che la grave vicenda ha avuto vasta eco sulla stampa e sull'opinione pubblica;

che le indagini preliminari hanno portato la magistratura a sospendere i docenti Libri e Riyli nonchè la preside ed a fissare l'udienza al 14 novembre 1990 con l'accusa di atti di libidine e minacce per i due docenti e di favoreggiamento per la preside;

che stranamente, a soli sette giorni dall'udienza penale, il Ministero della pubblica istruzione, che aveva sospeso dall'attività i tre inquisiti, mentre continua a mantenere fuori dall'insegnamento i due docenti, anche dopo la cessazione dell'ordinanza del tribunale, con decreto ministeriale dell'8 novembre 1990, firmato pare dal sottosegretario Brocca, ha riammesso in servizio la Cotronei;

che la decisione del Ministero di reintegrare la preside ha provocato sconcerto e tensione tra i docenti, gli alunni e i genitori, nonchè inquietudine tra l'opinione pubblica per una vicenda giudiziaria che vede coinvolti come parte offesa, testimoni, esponenti di denunce oltre cinquanta persone che operano nella stessa scuola, alle quali si aggiunge un genitore parte civile nel processo che avrà luogo il 29 gennaio 1991;

che la professoressa Cotronei ha subìto durante l'anno in corso due condanne per incriminazioni subìte da denunce di docenti di altro istituto e ha pendenti altre denunce per una delle quali è fissata l'udienza per il 5 dicembre 1990,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro della pubblica istruzione sia a conoscenza dei fatti e in base a quale giustificazione sia stata disposta la reintegrazione

in servizio della preside alla vigilia di processi a carico e in una scuola sconvolta da comportamenti lesivi del prestigio della stessa;

2) le ragioni per cui il Ministero non abbia tenuto conto che la assurda decisione di reintegrazione avrebbe provocato come effettivamente si è verificato un profondo turbamento di quanti sono interessati alla scuola e nell'opinione pubblica;

3) quali siano state le risultanze delle indagini svolte sulla vicenda dai tre ispettori ministeriali;

4) se alla base del provvedimento ministeriale non vi siano logiche clientelari e di inqualificabile protezione;

5) se non si ritenga opportuno e necessario, come chiedono gli interessati della scuola, distaccare la preside ad altro servizio per riportare la serenità indispensabile per lo svolgimento dell'attività didattica.

(4-05642)

(29 novembre 1990)

RISPOSTA. – Si risponde, per competenza, all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale l'onorevole interrogante – con riferimento allo stato di turbamento determinatosi nell'ambito dell'istituto tecnico «Da Empoli» di Reggio Calabria, a seguito di fatti che hanno coinvolto, con due docenti, anche la preside Cotronei – ha lamentato che nei confronti di quest'ultima, in un primo tempo sospesa, sia stata disposta la riammissione in servizio, a differenza di quanto non avvenuto, invece, per i due insegnanti.

Al riguardo, premesso che i fatti verificatisi presso l'istituto in questione hanno costituito oggetto nell'arco di tempo compreso tra i mesi di maggio ed ottobre del 1990, di ben tre indagini ispettive, si osserva che il tribunale del riesame di Reggio Calabria, in accoglimento del ricorso proposto dalla preside, professoressa Giovanna Cotronei, ha revocato, con ordinanza del 31 ottobre 1990, la precedente ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari e che aveva comportato a carico della predetta le segnalate misure interdittive.

Tale circostanza ha fatto ovviamente venir meno le ragioni che avevano determinato la sospensione obbligatoria della professoressa Cotronei, la quale, pertanto, con decreto ministeriale dell'8 novembre 1990 è stata riammessa in servizio.

Quanto alle valutazioni che hanno portato all'adozione di quest'ultimo provvedimento, esse si fondano, oltre che sull'accennata considerazione (cessazione delle misure interdittive e della eventuale possibilità di inquinamento delle prove) anche sulla diversa natura delle imputazioni ascritte alla preside rispetto a quelle contestate ai due docenti, professori Riyli e Libri; infatti mentre la prima era stata imputata di favoreggiamento personale (articolo 378 del codice penale), i reati attribuiti ai secondi (concorso in atti di libidine violenti e continuati, previsti e puniti dagli articoli 81-521 del codice penale) sono di particolare gravità e del tutto inconciliabili con l'esercizio della funzione docente.

Inoltre, nell'emanazione del suindicato provvedimento di riammissione in servizio, l'amministrazione non ha mancato di tener conto delle risultanze ispettive, come sopra disposte e che, nel loro complesso,

depongono a favore della permanenza in servizio della preside Cotronei.

Per completezza di informazione si aggiunge ad ogni modo che l'ispettore centrale, professoressa Orsi, avendo effettuato l'ultima delle predette indagini durante il periodo di sospensione della preside, ha riferito che si recherà nuovamente presso l'istituto al fine di condurre, alla presenza della stessa preside, ulteriori e più esaurienti accertamenti e di proporre poi a questo Ministero le misure, che dovessero essere ritenute necessarie per il superamento dell'attuale situazione.

Dal proprio canto questo Ministero, nelle more di acquisire tali nuovi accertamenti ha invitato il provveditore agli studi di Reggio Calabria a vigilare con particolare attenzione sull'andamento dell'istituzione scolastica di cui trattasi e di tenere costantemente informata l'amministrazione sugli eventuali sviluppi del caso.

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

(23 gennaio 1991)

VITALE, PARISI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nei giorni scorsi si è verificato un grave incidente sul lavoro presso la COGEIR, industria metalmeccanica della zona industriale di Caltagirone (Catania);

che il lavoratore, rimasto schiacciato da una pesante bobina di lamerino acciaioso mentre si accingeva all'operazione di prelievo, versa in gravi condizioni presso l'ospedale di Caltagirone;

che più volte CGIL-CISL-UIL del comprensorio calatino hanno denunciato il verificarsi di analoghi incidenti anche in altre aziende, sintomo di ulteriore aggravamento della precarietà delle condizioni di tutela del lavoro,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali provvedimenti intenda adottare in presenza di fatti così gravi;

in modo particolare, se non ritenga opportuno un deciso intervento degli organi ispettivi a tutela dei lavoratori e il riconoscimento della presenza dei delegati della sicurezza nei posti di lavoro, e ciò al fine di prevenire il verificarsi di analoghi incidenti.

(4-03986)

(24 ottobre 1989)

RISPOSTA. – La regione Sicilia, interessata dallo scrivente, ha comunicato i risultati dell'intervento eseguito dall'Ispettorato del lavoro di Catania con riguardo all'infortunio di cui è rimasto vittima Gesualdo Marcinnò, nato a Caltagirone il 4 marzo 1955.

In data 25 ottobre 1989 il predetto lavoratore è deceduto presso l'ospedale di Caltagirone dove era stato ricoverato subito dopo

l'infortunio occorsogli il giorno 16 ottobre 1989 mentre lavorava alle dipendenze della ditta GOGEIR spa nello stabilimento sito nella zona industriale di Caltagirone, contrada Balchino.

L'infortunio, per quanto desumibile dalla denuncia inoltrata all'INAIL, si sarebbe verificato a causa del rovesciamento di un rotolo di lamiera del peso di circa 15 quintali.

L'esito delle indagini preliminari, effettuate dagli ispettori intervenuti, è stato già oggetto di apposita comunicazione al signor sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Caltagirone.

A conclusione dell'intervento ispettivo è stata altresì impartita alla ditta apposita diffida ai fini dell'adozione di tutte quelle misure atte a garantire l'osservanza delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

Anche quest'ultimo adempimento è stato portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(28 gennaio 1991)